



CONI



Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport

Anno 2025

A cura di Eleonora Jacovitti, Dario Martire
e Alessandro V. De Silva Vitolo

Con il coordinamento di Alvio La Face

SOMMARIO

1. Relazione del Presidente Gabriella Palmieri sull'attività del 2025.....	4
2. Dati quantitativi e di analisi	8
3. Decisioni	
i. Termine per la presentazione delle candidature alle elezioni federali	11
ii. Illeciti di gara non rilevati: effetti della scadenza del termine di cui all'art. 61, comma 3, CGS FIGC	11
iii. Ammissibilità della testimonianza della persona offesa	11
iv. Casi di inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia in materia elettorale	12
v. Natura impugnatoria dell'azione volta ad ottenere il ristoro di un pregiudizio derivante da una deliberazione assembleare e relativo termine di impugnazione per soggetti estranei all'assemblea	12
vi. Qualificazione della domanda.....	13
vii. Adempimenti fiscali e previdenziali delle società calcistiche di Serie B e C	13
viii. Inibizione di un allenatore FIP ex art. 15 RG FIP e violazione del divieto di svolgere attività federale e sociale	14
ix. Adempimento all'obbligo di motivazione da parte dei giudici di merito	15
x. L'istituto del ne bis in idem nei casi di procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo e al Tribunale Federale	15
xi. Decorrenza del tesseramento ai sensi dell'art. 40 quater NOIF FIGC e principio del legittimo affidamento.....	16
xii. Caso fortuito.....	17
xiii. Impugnazione della statuizione di primo grado in punto di responsabilità.....	17
xiv. Scriminante ex art. 7, comma 5, CGS FIGC applicabile alle società dotate del modello di organizzazione di cui al D.lgs. n. 231/2001 e del codice etico di comportamento.....	18
xv. Violazione del termine di 20 giorni tra la data di comunicazione e la celebrazione dell'udienza ex art. 29, c. 2, CGS CONI e conseguente nullità delle decisioni di merito	19
xvi. Assoggettamento alla giurisdizione disciplinare sportiva a prescindere dal tesseramento presso Federazioni riconosciute dal CONI.....	20
xvii. Principio del pregiudizio effettivo nei casi di eccezionale violazione della norma processuale.....	21
xviii. Particolari declinazioni della c.d. riferibilità sportiva delle condotte disciplinarmente rilevanti.....	21
xix. Qualificazione di amministratore di fatto di una società calcistica e conseguente assoggettamento alle norme sanzionatorie dell'ordinamento federale	22
xx. Legittimità e proporzionalità della sanzione in caso di condotta determinata da futili motivi personali	23
xxi. Responsabilità disciplinare delle società calcistiche per violazione di adempimenti amministrativi	23
xxii. Il computo del termine per il preannuncio di reclamo tra disciplina dell'art. 76 CGS FIGC e regole generali dell'art. 52 CGS FIGC.....	24
xxiii. Rinuncia alla prosecuzione della gara in casi di pericolo.....	25
xxiv. Autosufficienza del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport	25
xxv. Inammissibilità del ricorso al Collegio per mancata notificazione ai sensi dell'art. 59, c. 1, CGS CONI	26
xxvi. Errore scusabile e remissione in termini nel processo sportivo	26
xxvii. Verifica d'ufficio da parte del Collegio di Garanzia sulla propria giurisdizione	26
xxviii. Proroga delle indagini: natura e regime degli atti di richiesta e concessione	27
xxix. Dolo nell'illecito sportivo	27
xxx. Art. 35 CGS FIGC: condotta violenta e differenza tra nozione sportiva e penalistica di lesione personale	27
xxxi. Alterazione della Score Card nei tornei di Golf	28
xxxii. Sistema delle impugnazioni in materia elettorale nell'ordinamento della FISE.....	28
xxxiii. Ricorsi avverso i risultati elettorali e principio di consumazione dell'impugnazione	29
xxxiv. Notifica ai controinteressati delle impugnazioni in materia elettorale	29
xxxv. Contestazione sull'assegnazione dei voti plurimi e necessità di impugnazione dell'esito dell'Assemblea elettiva	30
xxxvi. Impugnazione delle Tabelle Voti in occasione delle Assemblee Nazionali elettive, necessaria anche l'impugnazione dell'eventuale successivo commissariamento della Federazione	30
xxxvii. Patteggiamento nel procedimento disciplinare sportivo	31
xxxviii. Sulla necessità della specifica abilitazione del Settore Tecnico FIGC per lo svolgimento dell'attività di preparazione dei portieri	32
xxxix. Errore di fatto e limiti della revocazione.....	32
xl. Automatismo della sanzione della c.d. "sconfitta a tavolino" nei casi di cui all'art. 10, c. 6, lett. a), CGS FIGC	33
xli. Modalità di comunicazione della chiusura delle indagini al tesserato.....	33
xlii. Autonomia delle posizioni dei deferiti	33
xlili. Processo sportivo: carattere eccezionale dell'annullamento con rinvio al primo giudice ex art. 106 CGS FIGC.....	34
xliv. Denuncia anonima e poteri di indagine della Procura Federale	34

xlv.	Art. 53 CGS FIGC: effetti della comunicazione degli atti alla PEC della società	34
xlvi.	Termini per la conclusione del giudizio disciplinare e conseguente estinzione del giudizio	35
xlvi.	Principio di legalità e ricorso all'equità nella giustizia sportiva	36
xlvi.	Omissa notificazione alla Procura federale del ricorso al Collegio di Garanzia	37
xlix.	Valore probatorio della registrazione di una conversazione	37
I.	Potere-dovere di autonomo accertamento della qualificazione giuridica dei fatti contestati nel deferimento	38
li.	Notifica dell'atto di conclusione delle indagini via raccomandata e sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo	38
lii.	Natura perentoria e decadenziale del termine di cui all'art. 59, c. 1, CGS CONI sull'impugnazione principale	39
liii.	Sindacato di legittimità sul bilanciamento tra circostanze	40
liv.	Configurazione dell'intervento volontario di un terzo nel giudizio di legittimità	40
lv.	Contributo "paracadute" a favore delle retrocesse in serie B	41
lvi.	Legittimazione ed interesse ad impugnare la deliberazione assembleare in ordine alla quale l'associato aveva in precedenza espresso voto favorevole	41
lvii.	Assorbimento dei motivi a seguito di declaratoria di inammissibilità	42
lviii.	Esimente della provocazione e requisito dell'immediatezza	42
lix.	Approvazione del Manuale delle Licenze Nazionali	42
lx.	Competenza in unico grado del Collegio di Garanzia prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali	42
lxi.	Valenza dello "Schema d'atto" dell'Agenzia delle Entrate e dell'istituto del ravvedimento operoso ai fini sanzionatori nell'ambito delle Licenze Nazionali	43
lxii.	Regolarità contributiva e fiscale delle società calcistiche	44
lxiii.	Valore della quietanza di pagamento rilasciata da AdE ai fini della verifica della regolarità contributiva e fiscale e utilizzo dell'istituto della compensazione	45
lxiv.	Legittimazione delle Leghe a impugnare le delibere consiliari e assembleari	46
lxv.	Modifiche statutarie e cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport	47
lxvi.	Principio di sovraordinazione delle Federazioni rispetto alle Leghe	47
lxvii.	Termine di sessanta giorni per la definizione del giudizio di rinvio	48
lxviii.	Requisiti illecito sportivo ex art. 33 del Regolamento di Giustizia FIGB e ammissione dell'addebito	48
lxix.	Cessazione della materia del contendere per dichiarazione congiunta delle parti quale manifestazione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione della controversia	49

4. Pareri

i.	Durata del mandato dei rappresentanti di categoria	50
ii.	Durata del mandato del Presidente negli enti pubblici a natura federale	50
iii.	Irrilevanza della durata del mandato nel computo dei mandati degli organi CONI	50
iv.	Esclusione del diritto di voto dei Commissari nelle assemblee elettive delle Sezioni TSN della UITS	51
v.	Nomina del Delegato in assenza di affiliate e partecipazione al Consiglio regionale del CONI	51
vi.	Esercizio del diritto di voto del Delegato facente funzioni di Presidente nel Consiglio regionale	51
vii.	Riferibilità del limite dei mandati al singolo ruolo negli organi della giustizia sportiva	51

1. Relazione del Presidente Gabriella Palmieri sull'attività del 2025

Come consuetudine, la Relazione annuale sull'attività e la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport rappresenta l'occasione per analizzare le pronunce e gli orientamenti giurisprudenziali della giustizia sportiva di legittimità che appaiono maggiormente significativi, nonché per offrire alcuni dati complessivi concernenti l'attività svolta.

Mi sia consentito, anche in questa sede, rivolgere i dovuti ringraziamenti, oltre che gli auguri di buon lavoro, al neo eletto Presidente del CONI e al Segretario Generale per l'assidua sollecitudine riguardo ai problemi della Giustizia Sportiva, onde garantirne sempre continuità ed efficacia, e per aver costantemente assicurato un'attenta considerazione dei principi di autonomia e di indipendenza del sistema di risoluzione delle controversie del nostro ordinamento.

È doveroso porgere i più sentiti ringraziamenti ai Presidenti, ai Vicepresidenti Vicari ed ai Vicepresidenti delle Sezioni e a tutti i Componenti del Collegio per l'impegno profuso per il conseguimento degli obiettivi propri di quest'organo: priorità dei diritti degli associati ed effettività della loro tutela. Merita di essere sottolineata la scrupolosa osservanza dei propri doveri al servizio del corretto funzionamento del Collegio da parte del Dott. Alvio La Face, la cui azione è da sempre preziosa ed efficace, del Dott. Dario Bonanno, per il contributo attivo e costante, e dei Referendari del Collegio di Garanzia (anche per la cura e l'attenzione che dedicano all'elaborazione della presente Relazione).

È bene porre in rilievo che il Collegio di Garanzia, pur posto al vertice del sistema delle impugnazioni, non si colloca, tuttavia, in una posizione di supremazia rispetto ai giudici di merito di tutte le Federazioni e Discipline Sportive Associate, ma si alimenta del costante confronto con essi, impegnati a fornire una prima risposta alle sempre più complesse domande di giustizia e a misurare le ricadute della giurisprudenza di legittimità. Ricadute che sono, altresì, il prodotto del ruolo rivestito dalla Procura Generale dello Sport e dell'opera di tutte le Procure Federali. Contributo decisivo alle dinamiche sociali e sportive è, inoltre, svolto dagli Avvocati del libero foro che, in giudizio, rappresentano gli interessi dei tesserati, degli affiliati e delle Federazioni, e che svolgono una funzione indispensabile nell'interpretazione della legge sportiva, attività ormai resa complessa dalla pluralità delle fonti giuridiche, nazionali e sovranazionali, con cui il diritto sportivo si fonde.

A loro tutti desidero rivolgere il mio pensiero riconoscente.

Il Collegio di Garanzia è in costante miglioramento delle proprie strategie di intervento, grazie a un notevole impegno organizzativo, basato su una attenta analisi delle istanze presentate. I suoi componenti sono in grado di individuare con efficienza e rapidità le questioni giuridiche chiave, permettendo così di selezionare la procedura più adatta, di organizzare le udienze efficientemente e di emettere decisioni che possano costituire parametri di riferimento per i giudici federali. Il Collegio è, in questo senso, costantemente impegnato nella ricerca di un ragionevole punto di equilibrio delle istanze sportive che ad esso vengono presentate, cogliendo le sensibilità e le evoluzioni dell'ordinamento sportivo, innovando la sua organizzazione e cercando rimedi al suo interno e nel dialogo con gli altri protagonisti della Giustizia Sportiva.

È tradizione che la Relazione annuale sull'amministrazione della giustizia del Collegio di Garanzia si apra con una esposizione dei dati statistici, volta a fornire un quadro di sintesi della produzione dell'organo in termini

numerici e ad individuare le tendenze in atto e quindi i prevedibili connotati per il prossimo futuro. Rimandando, quanto al dettaglio dei numeri, delle percentuali e dei grafici, all'apposita sezione ad essi dedicata, in questa sede vale dare alcuni spunti: il numero dei ricorsi depositati nel 2025 (n. 90) è in aumento rispetto al 2024 (n. 74), ed è in linea con il biennio 2022-2023, ma al di sotto dei numeri registrati nel periodo 2017-2021. A fronte di tali ricorsi, sono state emanate n. 84 decisioni complete di motivazioni, anche relative a ricorsi depositati l'anno passato. Il *trend* concernente le richieste di parere ed il numero dei relativi pareri resi dalla Sezione Consultiva è, invece, in linea con gli anni passati e, anche quest'anno, in sede consultiva sono stati affrontate tematiche e questioni di interesse generale.

È noto che il Collegio di Garanzia sia chiamato, in via principale, a verificare la legittimità delle decisioni oggetto di impugnazione. In questa prospettiva, anche nel corso del 2025, possono essere annoverate numerosissime questioni rilevanti in materia di diritto sportivo sulle quali il Collegio ha contribuito a delineare principi di particolare importanza per l'ordinamento sportivo nazionale. In tale cornice, l'esame critico delle singole vicende, unitamente alla valutazione dei loro effetti, consente di leggere in modo più consapevole l'andamento complessivo della giustizia sportiva nell'anno precedente, offrendo al contempo spunti significativi per comprendere le tendenze evolutive delle istanze proposte nei diversi ordinamenti federali, tanto nel settore professionistico quanto in quello dilettantistico. L'articolazione sempre più complessa del contenzioso rende, altresì, necessario distinguere tra le domande che si limitano a richiedere una decisione conforme al dettato normativo e quelle nelle quali il Collegio di Garanzia assume una funzione di primo piano nella definizione dei principi giuridici e nell'attività interpretativa della normativa sportiva, incidendo così sulla costruzione del diritto vivente, con effetti destinati a proiettarsi oltre il caso concreto.

La mole riferibile alla produzione giurisprudenziale del 2025, in sede di contenzioso disciplinare, tecnico - sportivo, amministrativo ed economico, impone, dunque, in questa sede una particolare nota su taluni principi espressi dal Collegio, sia con riferimento al diritto "processuale", sia per quanto concerne il diritto sostanziale dello sport. Dall'analisi delle principali decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport del 2025 emerge con chiarezza un orientamento volto a rafforzare i principi di certezza dei rapporti giuridici, effettività della tutela disciplinare e rigore procedurale, in un quadro sistematico sempre più coerente e strutturato.

Sotto il profilo del sistema delle impugnazioni, il Collegio ha ribadito con forza la natura necessariamente impugnatoria delle azioni volte a contestare le deliberazioni assembleari. Anche laddove la domanda sia formalmente qualificata come risarcitoria o di mero accertamento, essa presuppone comunque la previa rimozione dell'atto ritenuto illegittimo, con conseguente applicazione dei termini decadenziali previsti dalla disciplina di riferimento, estesi anche ai soggetti estranei all'assemblea (Sez. IV, nn. 7, 8, 9 e 10/2025). In linea con tale impostazione, viene altresì valorizzato il principio del giudicato interno, per cui la mancata impugnazione di una statuizione di primo grado in punto di responsabilità impedisce ogni successivo riesame nel merito (Sez. IV, n. 19/2025).

Di particolare rilievo è poi la ricostruzione del riparto di competenze tra gli organi della giustizia sportiva. Il Collegio ha chiarito la netta distinzione tra la funzione tecnico-sportiva del Giudice Sportivo, orientata all'accertamento della regolarità della gara, e quella disciplinare del Tribunale Federale, attivata su impulso

della Procura Federale. In tale prospettiva, la scadenza dei termini per l'attivazione del procedimento dinanzi al Giudice Sportivo non preclude l'esercizio dell'azione disciplinare, con la conseguenza che i medesimi fatti possono essere oggetto di valutazione sotto distinti profili senza che ciò integri violazione del principio del *ne bis in idem*, attesa la diversità di funzione e finalità dei procedimenti (Sez. II, n. 3/2025; Sez. I, n. 14/2025).

Sul piano delle garanzie processuali, le decisioni esaminate evidenziano un approccio particolarmente rigoroso. Da un lato, viene affermata la nullità del procedimento disciplinare di merito in caso di violazione del termine minimo di venti giorni tra la comunicazione dell'udienza a seguito di deferimento e la sua celebrazione, considerato presidio essenziale del diritto di difesa (Sez. IV, n. 21/2025; la decisione si pone nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha avuto modo di affermare che la violazione del termine assegnato alle parti per l'esplicazione delle difese implica di per sé la nullità della sentenza, per l'impedimento frapposto alle parti di svolgere pienamente il diritto di difesa). Dall'altro lato, si ribadisce con fermezza il principio di autosufficienza del ricorso proposto dinanzi al Collegio di Garanzia, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, specie in caso di mancata indicazione e localizzazione dei documenti richiamati (Sez. II, n. 35/2025). Tuttavia, tale rigore è temperato dall'applicazione del principio del pregiudizio effettivo, in forza del quale la violazione di una norma processuale non determina automaticamente la nullità, ove non sia dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa (Sez. IV, n. 24/2025).

In materia disciplinare, il Collegio ha valorizzato un approccio sostanzialistico, riconoscendo che il dolo nell'illecito sportivo può essere desunto anche da comportamenti che, pur non integrando direttamente l'accordo illecito, ne abbiano consapevolmente agevolato la realizzazione (Sez. II, n. 41/2025). Analogamente, la nozione di condotta violenta viene interpretata in senso autonomo rispetto al diritto penale, in funzione delle esigenze di tutela dell'ordinamento sportivo (Sez. II, n. 43/2025). In questa prospettiva si colloca anche l'ampliamento della nozione di riferibilità sportiva, che ricomprende tutte le attività riconducibili, anche indirettamente, all'ambito federale (Sez. IV, n. 24/2025).

Un ruolo centrale è attribuito alla responsabilità delle società, con un deciso rafforzamento del principio di autoresponsabilità organizzativa. Il Collegio ha chiarito che l'adozione di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 non costituisce di per sé un'esimente, essendo necessaria una verifica concreta della sua idoneità ed effettiva attuazione (Sez. I, n. 20/2025). Le società sono pertanto chiamate a dotarsi di assetti organizzativi adeguati, idonei a prevenire illeciti e a garantire il rispetto degli obblighi normativi, anche in ambito economico-finanziario, dove ogni omissione viene considerata autonomamente rilevante ai fini sanzionatori (Sez. I, n. 11/2025).

Di particolare interesse è, inoltre, l'affermazione di un criterio sostanzialistico nella definizione dell'ambito soggettivo della giurisdizione sportiva. Il Collegio ha affermato che la soggezione agli organi di giustizia non dipende dal mero possesso della tessera federale, ma dalla sussistenza di un rapporto giuridico-sportivo, desumibile anche in via fattuale (Sez. IV, n. 22/2025). In tale ottica si inserisce anche la disciplina dell'amministratore di fatto, la cui individuazione richiede la presenza di concreti e significativi indici di gestione, escludendosi il ricorso a mere presunzioni o elementi congetturali (Sez. I, n. 25/2025).

Infine, le decisioni esaminate evidenziano una costante attenzione alla tutela dell'equità competitiva e dei valori fondamentali dell'ordinamento sportivo. Viene ribadita l'importanza della *par condicio* tra i partecipanti, sia in ambito elettorale sia nella gestione degli obblighi economici delle società, nonché la centralità dei principi di lealtà, correttezza e probità. In tale contesto, assume rilievo anche la tutela della sicurezza degli atleti, con il riconoscimento della legittimità della mancata prosecuzione della gara in presenza di situazioni di pericolo grave e attuale (Sez. I, n. 34/2025).

Nel complesso, l'elaborazione giurisprudenziale del 2025 restituisce l'immagine di un ordinamento sportivo sempre più orientato a coniugare rigore formale e attenzione sostanziale, al fine di garantire integrità, affidabilità e piena effettività della Giustizia Sportiva.

Ad ogni modo, ogni decisione e parere emesso in quest'ultimo anno meriterebbe speciale menzione.

All'esito della sezione dedicata ai profili quantitativi e all'analisi dei dati, l'attenzione verrà quindi rivolta all'ampio novero delle tematiche e delle questioni di diritto esaminate dal Collegio di Garanzia nel 2025, con particolare riguardo alle decisioni e ai pareri che più significativamente hanno contribuito a rafforzarne la funzione nomofilattica. In tale veste, il Collegio si configura quale organo preposto all'unificazione e al coordinamento dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme sportive, nonché alla garanzia di uno sviluppo armonico e coerente della giurisprudenza di settore.

Negli ultimi anni, la portata e la qualità dell'attività del Collegio di Garanzia dello Sport hanno conosciuto una profonda trasformazione, inserendosi in un contesto divenuto progressivamente più articolato anche in ragione delle mutate dinamiche sociali. Cionondimeno, è proprio alla luce della consolidata esperienza maturata nel corso di un decennio che l'Organo è in grado di affrontare le criticità di un percorso complesso e impegnativo, mantenendo immutato il rigore e la dedizione che ne hanno sin qui contraddistinto l'operato.

Gabriella Palmieri

2. Dati quantitativi e di analisi

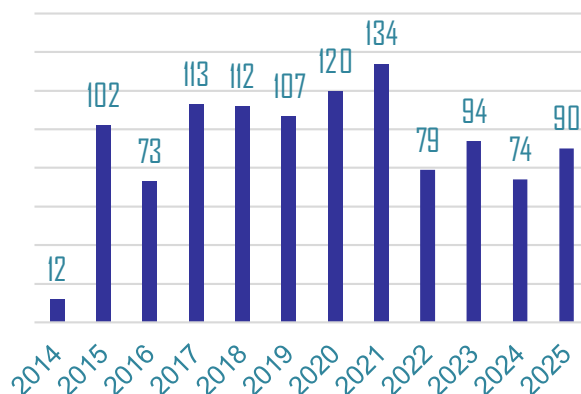
Per effetto delle competenze attribuite al Collegio di Garanzia dello Sport dagli artt. 12 *bis* e 12 *ter* dello Statuto del CONI e dai Regolamenti attuativi allo Statuto, nel corso del 2025, si sono celebrate n. 80 udienze in sede giustiziale, n. 4 camere di consiglio in sede consultiva e n. 19 udienze in sede arbitrale, per un totale di 103 riunioni complessive del Collegio di Garanzia dello Sport.

2.1 In sede giustiziale

Nel corso del 2025, sono stati presentati al Collegio di Garanzia dello Sport n. 90 ricorsi, relativi:

- alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) n. 49 (di cui n. 2 relativi anche al CONI);
- alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), n. 9;
- alla Federazione Italiana Nuoto (FIN), n. 8;
- alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), n. 8;
- alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), n. 2;
- alla Federazione Italiana Bridge (FIGB), n. 2;
- alla Federazione Italiana Golf (FIG), n. 2;
- alla Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), n. 2;
- alla Federazione Italiana Rugby (FIR), n. 1;
- alla Federazione Italiana Scherma (FIS), n. 1;
- alla Federazione Italiana Cricket (FCRI), n. 1;
- alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), n. 1;
- alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), n. 1;
- alla Federazione Italiana Vela (FIV), n. 2;
- alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), n. 1.

**Numero dei ricorsi annuali
(2014 - 2025)**

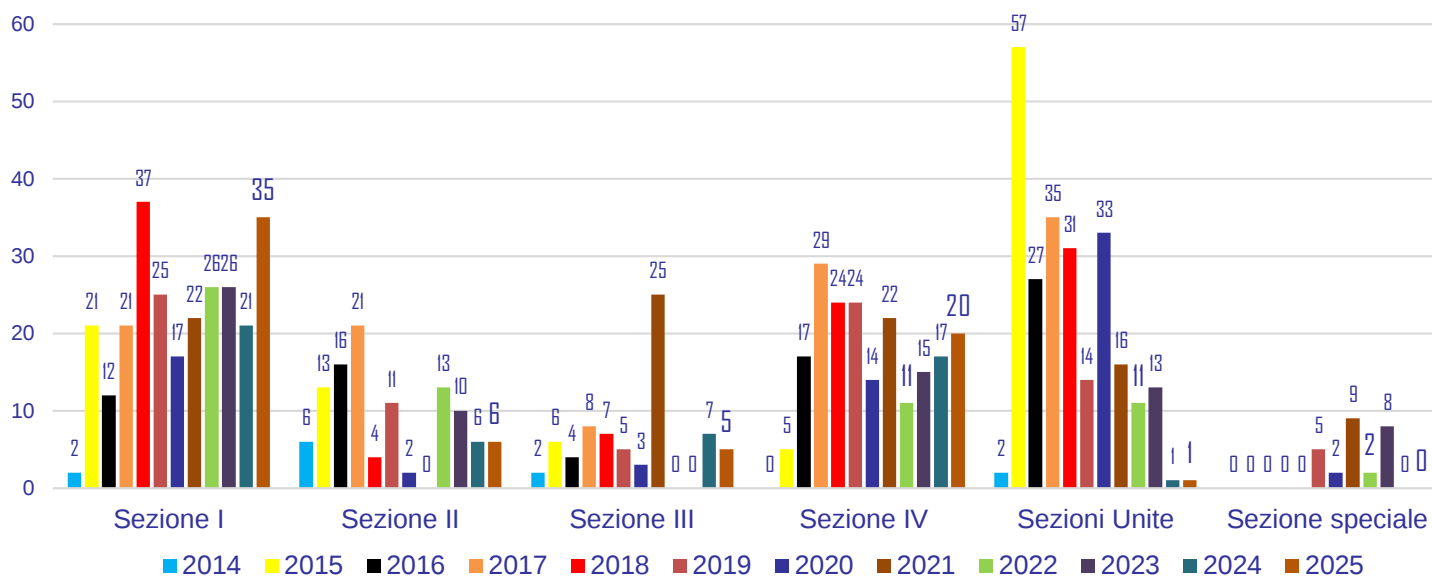


Di tali 90 ricorsi (recanti n. R.G. procedimenti 2025):

- n. 1 ricorsi sono stati decisi dalle Sezioni Unite;
- n. 35 ricorsi sono stati decisi dalla I Sezione (controversie tecnico – sportive);
- n. 6 ricorsi sono stati decisi dalla II Sezione (controversie disciplinari FIGC);
- n. 5 ricorsi sono stati decisi dalla III Sezione; n. 1 è stato deciso anche con riferimento alla richiesta di emissione di provvedimento cautelare in separata udienza (controversie amministrative);
- n. 20 ricorsi sono stati decisi dalla IV Sezione (controversie patrimoniali e disciplinari non FIGC);
- n. 0 ricorsi sono stati decisi dalla Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici di calcio e pallacanestro.

[il dato si riferisce ai soli dispositivi emessi su ricorsi recanti R.G. 2025; n. 23 ricorsi recanti R.G. 2025 saranno decisi nel 2026].

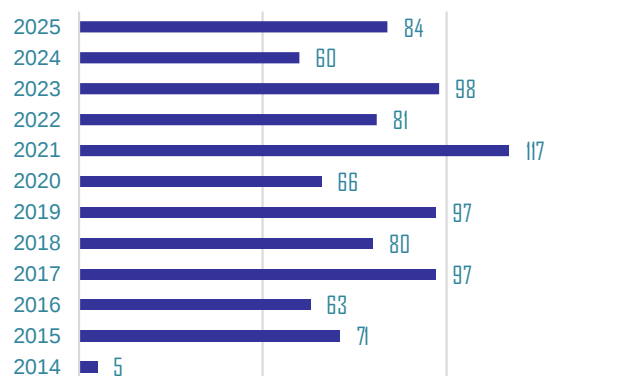
Numero dei ricorsi annuali decisi con dispositivo dalle singole Sezioni (2014 - 2025)



Nel corso del 2025, sono state emesse n. 84 decisioni, con i seguenti esiti:

- n. 26 declaratorie di inammissibilità del ricorso;
- n. 33 pronunce di rigetto del ricorso;
- n. 11 accoglimenti del ricorso con rinvio;
- n. 6 accoglimenti del ricorso senza rinvio;
- n. 1 declaratorie di improcedibilità del ricorso;
- n. 5 declaratorie di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere;
- n. 1 declaratoria di irricevibilità;
- n. 0 remissioni alle Sezioni Unite;
- n. 1 declaratoria di difetto di giurisdizione.

Numero di decisioni annuali pubblicate (2014 - 2025)



[Il numero di 84 decisioni pubblicate nel 2025 si riferisce a provvedimenti completi di dispositivo e motivazione, sovente relativi a ricorsi riuniti per connessione oggettiva e/o soggettiva]

[Tra le 84 decisioni pubblicate n. 2 sono afferenti a ricorsi presentati nel 2023 (dunque recanti n. R.G. 2023) e n. 33 sono afferenti a ricorsi presentati nel 2024 (dunque recanti n. R.G. 2024)]

Si precisa altresì che nel corso del 2025 il Collegio di Garanzia si è riunito in camera di consiglio per decidere n. 20 ricorsi recanti n. R.G. 2024 ancora pendenti (n. 9 dalla Prima Sezione, n. 10 dalla Seconda Sezione e

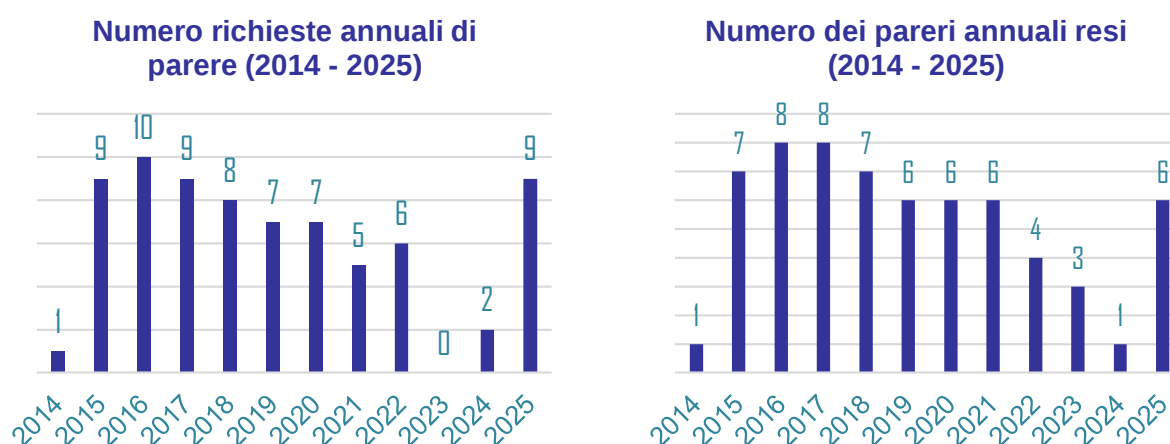
n. 1 dalla Quarta Sezione), a fronte dei quali sono state pubblicate, nel 2025, n. 20 decisioni complete di motivazioni.

Nel corso del 2026 saranno, altresì, esaminati e definiti n. 1 ricorsi presentati nel corso del 2023, nonché n. 24 ricorsi presentati nel 2025.

2.2 In sede consultiva

Nel corso del 2025, il Collegio di Garanzia ha, altresì, ricevuto n. 9 richieste di parere, così presentate: n. 3 dal CONI, n. 2 dall'ACI, n. 1 dalla FIP, n. 1 dalla FISO, n. 1 dalla FIR e n. 1 dal Comitato Regionale Calabria, ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI e dell'art. 56, c. 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

Nel corso del 2025, il numero di pareri resi è pari a n. 6, di cui n. 1 parere relativo ad una richiesta presentata nell'anno 2024.



2.3 In sede arbitrale

Infine, nel corso del 2025, a fronte della previsione di cui all'art. 22 del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, il Collegio di Garanzia è stato chiamato ad amministrare n. 17 arbitrati presentati ai sensi del comma 2 del predetto articolo (*"salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, c. 3 del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico"*).

A fronte di tali istanze di arbitrato, sono stati emanati n. 5 lodi, n. 7 istanze sono state rinunciate, n. 0 procedimenti si sono conclusi mediante conciliazione dinanzi al Collegio, n. 4 sono ancora pendenti.

Nel 2025 sono stati, altresì, emanati n. 5 lodi afferenti a istanze arbitrali depositate nel 2024.

Delle 17 istanze (tutte presentate da Agenti Sportivi di calciatori), n. 12 sono state presentate nei confronti di società affiliate alla FIGC, n. 0 nei confronti di Agenti Sportivi e n. 5 nei confronti di calciatori.

Risulta pendente n. 1 istanza presentata nel 2021.

3. Decisioni

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione n. 2/2025 - Pres. e Rel. Zaccheo

Termine per la presentazione delle candidature alle elezioni federali

Massima: *“Nell’ambito di una disciplina statutaria che prevede un termine decadenziale tra la data di celebrazione dell’Assemblea Elettiva e la data di deposito della candidatura, è pienamente legittima la specificazione, contenuta nell’Avviso di convocazione e nel Regolamento ad hoc, di un orario all’interno dell’ultimo giorno previsto per il deposito delle candidature, considerato che la fissazione di un termine antecedente rispetto allo spirare dell’ultimo giorno trova la sua ratio anche negli ordinamenti settoriali che prevedono candidature elettorali. Non è casuale, a tal riguardo, che l’art. 15 D.P.R. n. 361/57, che prevede un termine orario per il deposito delle candidature per l’elezione delle Camere del Parlamento, abbia come finalità proprio il rispetto della par condicio tra i candidati, rispondendo, peraltro, a principi di garanzia organizzativa, con esclusiva rilevanza nell’ambito del procedimento elettorale”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 3/2025 – Pres. Zimatore, Rel. De Francisco

Illeciti di gara non rilevati: effetti della scadenza del termine di cui all’art. 61, comma 3, CGS FIGC

Massima: *“In materia di illeciti commessi nel corso di una gara e non rilevati dagli ufficiali di gara, la scadenza del termine di cui all’art. 61, comma 3, CGS FIGC preclude unicamente l’attivazione del procedimento dinanzi al Giudice Sportivo, senza incidere sull’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale”.*

Massima: *“Qualora la Procura Federale non abbia potuto adire il Giudice Sportivo entro il termine previsto dall’art. 61, comma 3, CGS FIGC per oggettiva mancata conoscenza dei fatti, resta ferma la generica possibilità (che è concessa a qualunque soggetto, pur se estraneo all’ordinamento sportivo) di denunciare qualsiasi fatto alla Procura Federale, che però non è affatto tenuta a dare seguito alla denuncia non qualificata che le sia pervenuta, avendo solo una mera facoltà di attivarsi d’ufficio ove lo ritenga opportuno”.*

Massima: *“In diretta ed esclusiva conseguenza della scelta della Procura Federale di esercitare l’azione disciplinare per i fatti emersi in seguito all’istruttoria svolta ed occasionata dalla denuncia da chiunque ricevuta, in un momento in cui non le sarebbe stato possibile adire tempestivamente il Giudice Sportivo ex art. 61, comma 3, sussiste la competenza del Tribunale Federale, il quale è competente, in via residuale, a conoscere di tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo per i quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo, anche ove si tratti di fatti verificatisi nel corso della gara”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 3/2025 – Pres. Zimatore, Rel. De Francisco

Ammissibilità della testimonianza della persona offesa

Massima: *“Nel procedimento disciplinare sportivo, la deposizione della persona offesa è utilizzabile ai fini della decisione e non è avvinata dall’inammissibilità che inficia la testimonianza della parte nel processo civile”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione n. 2/2025 - Pres. Zaccheo, Rel. Carleo

Casi di inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia in materia elettorale¹

Massima: *“È inammissibile la richiesta formulata al Collegio di Garanzia di “disporre la modifica della tabella voti” oppure di “ordinare alla Segreteria Generale di formare nuovamente la tabella voti con esclusione delle Controinteressate (di tutte o di alcune)”, in quanto implica l’esercizio di poteri di accertamento dei fatti (ivi compresa la verifica della asserita mancanza o tardività della affiliazione o riaffiliazione delle controinteressate o di iscrizione delle stesse nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche alla data di convocazione dell’Assemblea) e di poteri di emissione di provvedimenti che esorbitano dalle competenze attribuite per legge al Collegio di Garanzia, come delimitati ai sensi degli artt. 12 bis dello Statuto CONI e 62 del Codice di Giustizia CONI”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 7/2025 - Pres. D’Alessio, Rel. Ferrante; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 8/2025 - Pres. D’Alessio, Rel. Bastianon; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 9/2025 - Pres. D’Alessio, Rel. Marchetti; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 10/2025 - Pres. D’Alessio, Rel. Serio

Natura impugnatoria dell’azione volta ad ottenere il ristoro di un pregiudizio derivante da una deliberazione assembleare e relativo termine di impugnazione per soggetti estranei all’assemblea

Massima: *“Nel sistema della giustizia sportiva, la domanda volta ad ottenere il ristoro di un pregiudizio derivante da una deliberazione assembleare ha natura necessariamente impugnatoria, anche quando sia formalmente qualificata come azione di accertamento o risarcitoria. Pertanto, in presenza di un eventuale danno conseguente da una delibera assembleare che si assume illegittima, l’unico rimedio esperibile è costituito dall’annullamento della deliberazione stessa. In tal senso, il giudizio assume natura impugnatoria e risulta, pertanto, soggetto alla relativa disciplina, la quale, con riguardo ai termini decadenziali, deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 30 del CGS CONI per le società non associate”².*

¹ La stessa Terza Sezione **Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 1/2025 - Pres. Zaccheo, Rel. Pescatore** ha, inoltre, sottolineato che “Il ricorso è inammissibile sotto duplice profilo. In primo luogo, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 30 CGS CONI, nonché degli artt. 47 e 79 CGS FIGC, competente a decidere la presente controversia è il Tribunale Federale. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, non vi è «contrasto» tra l’art. 57, comma 3, Regolamento LND e il menzionato art. 30 CGS CONI. L’art. 57, comma 3, Regolamento LND stabilisce che le controversie devolute alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport sono esclusivamente quelle per le quali «non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale». Nella specie, invece, più disposizioni stabiliscono la competenza del Tribunale Federale. Segnatamente: (i) l’art. 30 CGS CONI, per il quale ai fini della «tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale»; (ii) l’art. 47 CGS FIGC, che affida agli «organi di giustizia» della Federazione la «tutela dei diritti e degli interessi» riconosciuti dall’ordinamento sportivo ai tesserati e agli altri soggetti legittimati dall’ordinamento federale; (iii) l’art. 79 CGS FIGC, il quale – in armonia con il richiamato art. 30 CGS CONI – stabilisce che il «Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali». [...] Né le ragioni di opportunità politica, dedotte dai ricorrenti, prive di rilievo giuridico, giustificano una diversa conclusione”. Nella specie, il Collegio era stato istato affinché ordinasse l’immediata convocazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia LND FIGC; da qui l’ulteriore profilo di inammissibilità del gravame: “perché con esso i ricorrenti non hanno impugnato alcun atto, ma hanno chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport di «ordinare al neo eletto Presidente ... l’immediata convocazione», effettivamente investendolo «di un potere di cui questo Collegio non è titolare»..

² Secondo la Quarta Sezione, invero, “La norma, infatti, individua nel Tribunale Federale l’organo cui rivolgere tutte quelle istanze per la cui peculiarità risultino incapienti i nominati e tipici strumenti di tutela. E tra essi certamente deve farsi rientrare il caso dell’impugnazione di deliberazioni assembleari che rechino pregiudizio alla posizione soggettiva di terzi estranei all’assemblea e portatori dell’interesse ad insorgere contro di esse ...La coerenza sistematica impone, peraltro, che la norma basilare sia recepita nella sua interezza, ossia anche

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 7/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Ferrante; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 8/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Bastianon; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 9/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Marchetti

Qualificazione della domanda

Massima: *“Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, ma deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio”³.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 11/2025 - Pres. Branca, Rel. Musacchio

Adempimenti fiscali e previdenziali delle società calcistiche di Serie B e C⁴

Massima: *“Premesso che è assolutamente pacifico che le ritenute previdenziali ed assistenziali sono dovute indipendentemente dalla corresponsione degli emolumenti a cui attengono e, quindi, la relativa obbligazione*

nel suo lato cronologico scandito nel doppio termine concesso per l'impugnazione: il termine breve di 30 giorni, dalla piena conoscenza dell'atto o del fatto, e il termine lungo (e di chiusura) di un anno dall'accadimento.”.

³ Richiama, Cass., Sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36272; Cass., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10727 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2023, n. 3648.

⁴ In argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 19 febbraio 2016, n. 9, nonché Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un. decisione n. 44/2023 e Sez. I, 26/2024. Si rimanda a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2023*, p. 53 e ss. nonché a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2023*, p. 34 e ss. anche per i precedenti citati dalla decisione in commento.

Si segnala, altresì, **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 23/2025 - Pres. Branca, Rel. Maietta:** «La ricorrente sostiene, interpretando pro domo sua la normativa federale sancita dal Manuale di Licenze Nazionali [...] che questa norma, nel prevedere due punti di penalizzazione per le società [...] non abbiano (rectius, avessero – *ratione temporis*) effettuato i prescritti versamenti relativi alle ritenute IRPEF e alle ritenute INPS, sia da ritenersi dimidiabile quanto alla penalizzazione, laddove uno dei due versamenti sia stato correttamente eseguito, valorizzando la lettera “e” congiuntiva della prescrizione endofederale. In buona sostanza, l'articolata argomentazione della ricorrente ritiene che i punti di penalizzazione previsti si riferiscano al cumulo delle violazioni, nel senso che la congiunzione “e” intenda affermare che se non vengono versate entrambe le obbligazioni (INPS e IRPEF) la penalizzazione è di due punti, di guisa che il pagamento di una di esse comporti lo sconto di un punto; apertis verbis, la sanzione dei due punti comprenderebbe il cumulo delle due posizioni violate insieme e, pertanto, laddove una di esse non fosse stata commessa, un punto vada “scontato”. Orbene, la tesi è sicuramente suggestiva, ma non coglie nel segno. Invero, la lettera della norma non pare voler disgiungere le due obbligazioni, ma semplicemente elencarle e, sia linguisticamente che stilisticamente, la lettera “e” congiuntiva assolve esattamente a questa funzione trattandosi di sole due prescrizioni; infatti, se le obbligazioni da assolvere entro il termine prescritto (nel caso che ci occupa, il 16 settembre 2024) fossero state più di due si sarebbe proceduto ad elencarle con la virgola di separazione e con la “e” congiuntiva finale per l'ultima di esse: è in pratica una tecnica di linguaggio legislativo. La previsione dei due punti di penalizzazione non è altro che la tipizzazione di una sanzione che si applica quale prescrizione secca in presenza delle violazioni elencate nel medesimo articolo e tanto sia nel caso di violazione di una soltanto delle obbligazioni (come nella vicenda in esame) sia nel caso di entrambe. Si tratta, in buona sostanza, di una soglia minima di penalizzazione, come peraltro il Collegio di Garanzia e in particolare Questa Sezione hanno avuto modo di affermare all'uopo, sottolineando che trattasi di un limite edittale minimo al di sotto del quale non può scendersi neppure all'esito di valutazioni su attenuanti o altre circostanze di esonero di responsabilità. Milita in tale direzione anche un ragionamento a contrario laddove, ad esempio, la norma stabilisse una sanzione con la locuzione “fino a 10 punti”, cioè fissando un tetto massimo, e ciò tanto perché la certezza della sanzione deve essere ben chiara nel suo “effetto fisarmonica”, costruendo, cioè, un tracciato, con una linea di partenza ed una di traguardo, all'interno del quale e solo in quella forbice operare una rimodulazione della sanzione in un senso o nell'altro (Collegio di Garanzia, Prima Sez., decisione n. 42/2020). Diversamente opinando e seguendo l'opzione ricostruttiva della ricorrente, la quale pretenderebbe che il Collegio di Garanzia, ma più in generale gli organi di giustizia sportiva, determinino le sanzioni a propria discrezione sulla base di valutazioni fattuali (si paga una contribuzione e quindi si ha diritto alla dimidiazione della sanzione), si realizzerebbe una distorta applicazione della norma di cui all'art. 12 del C.G.S.; invero, se risulta condivisibile l'assunto della determinazione delle sanzioni sulla base delle valutazioni dei fatti, rectius circostanze aggravanti e/o attenuanti, non può non rilevarsi come tali valutazioni e determinazioni siano esercitabili all'interno di un range normativo ben preciso nel quale muoversi, atteso che sfugge all'invocato sindacato di questo Collegio che, ad accogliere la pretesa ricorrente, dovrebbe sostituire la sua funzione di “giustizia sulla fattispecie” a quella di “costruzione di una fattispecie”, cioè di un'azione di governo dell'organizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice». Si veda anche **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 77/2025 - Pres. Branca, Rel. Maietta**, che richiama la predetta decisione e aggiunge che “La determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità dell'organo giudicante, il quale deve però muoversi all'interno della cornice edittale prevista dalla norma. L'applicazione di una sanzione inferiore al minimo costituisce un'eccezione che deve essere sorretta da circostanze assolutamente straordinarie e da un'espressa previsione normativa che la consenta, elementi che non ricorrono nel caso di specie. Al contrario, la gravità della violazione, che incide direttamente sul principio fondamentale della par condicio tra le società, giustifica ampiamente l'applicazione della sanzione nella misura prevista dalla norma, senza alcuna riduzione”.

disciplinata dal par. IV della lett. c) dell'art. 85 NOIF è da considerarsi del tutto autonoma rispetto alle obbligazioni di cui al successivo par. V, anche con riferimento a queste ultime la sanzione prevista non è affatto ricollegabile ad un'unica, unitaria, cumulativa e complessiva violazione, punibile con un'unica penalizzazione di due punti, sia per l'ipotesi dell'omesso versamento di una sola delle obbligazioni ivi previste (ritenute Irpef o contributi Inps), sia per l'ipotesi, obiettivamente diversa e connotata da oggettiva gravità per le già esposte motivazioni, dell'omesso versamento cumulativo di tutte quelle obbligazioni. Al contrario, l'autonomia e l'indipendenza delle obbligazioni previste dalla norma in parola si desume agevolmente dal fatto che diversi sono i soggetti creditori (Stato, Inps), diversa è la loro natura giuridica (tributaria, nel caso delle ritenute Irpef; previdenziale, nel caso dei contributi Inps) e diversa ancora è la loro finalità (di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, sostanzialmente di garanzia per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps). E, quindi, la locuzione «[...] a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica» conduce a ritenere fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento, ricollegando ad essa per ogni mese (del bimestre in considerazione) un punto di penalizzazione. Diversamente opinando, si avrebbe che, per non incorrere nelle sanzioni di cui al par. V, basta non corrispondere gli emolumenti, subendo così l'unica sanzione per la violazione dell'obbligo di cui al par. IV, così come ogni società, provvedendo ad un pagamento parziale (ad esempio) delle ritenute Irpef, si riterrebbe legittimata a non pagare i contributi Inps (o viceversa), essendo (in ipotesi) limitata la sanzione a due punti di penalizzazione, con ciò violando il principio della par condicio per tutte le società partecipanti al campionato e, per l'effetto, autorizzando un calcolato (e pianificato) peso della sanzione. Mentre, si deve ribadire che il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps è assunto tout court dall'ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive e le ragioni di tale interesse, nonché del regime sanzionatorio, risiedono proprio nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società partecipanti ai campionati, nonché la par condicio tra le stesse”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 12/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Ferrante

Inibizione di un allenatore FIP ai sensi dell'art. 15 R.G. FIP e violazione del divieto di svolgere attività federale e sociale

Massima: «L'art. 15 del Regolamento di Giustizia FIP impedisce ai soggetti colpiti da provvedimento disciplinare di inibizione di “svolgere alcuna attività sportiva nell'ordinamento federale per tutta la durata del periodo di inibizione - pena l'aggravamento della sanzione - precisando che l'inibizione consiste nel “divieto di svolgere attività federale e sociale” e, in particolare, nel “divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale”, nel “divieto di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, in occasioni di manifestazioni o gare, anche amichevoli”, “nel divieto di partecipare alle riunioni, anche informali, con i tesserati”. Il concetto di “attività sportiva rilevante nell'ordinamento federale” deve essere dunque correttamente definito quale attività governata dalle norme FIP, come è innegabilmente l'attività di allenare atleti tesserati, in impianti di società affiliata alla Federazione,

con divise e loghi di società affiliata, in gare nazionali ed internazionali, del tutto a prescindere dal loro eventuale carattere amichevole».

Massima: *“Integra violazione del divieto di inibizione lo svolgimento, anche sotto diversa qualificazione formale, di attività di allenamento riconducibile all’ordinamento federale, quando essa si espliciti in favore di atleti tesserati, presso impianti e nell’ambito organizzativo di società affiliate, a prescindere dalla veste formalmente attribuita all’attività stessa. La reiterazione di tali condotte giustifica l’aggravamento della sanzione e ne esclude la riduzione”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 14/2025 - Pres. Branca, Rel. Cusimano

Adempimento all’obbligo di motivazione da parte dei giudici di merito

Massima: *“Al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il Giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle Parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Risulta, pertanto, esente da motivi di censura la decisione qualora il Giudice, anche per esigenze di economia processuale, si concentri sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, con motivazione compiutamente argomentata”⁵.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 14/2025 - Pres. Branca, Rel. Cusimano

L’istituto del *ne bis in idem* nei casi di procedimenti dinnanzi al Giudice Sportivo e al Tribunale Federale⁶

Massima: *“Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo e quello innanzi al Tribunale Federale, prima, e alla Corte Federale d’Appello, poi, assolvono a funzioni differenti: l’uno di natura tecnico sportiva, con finalità ripristinatorie rispetto alla gara disputatasi, anche a tutela della squadra avversaria; l’altro, che muove dal deferimento del Procuratore Federale e che ha ad oggetto il profilo disciplinare delle condotte poste in essere dai soggetti deferiti. L’istituto del *ne bis in idem* assolve a una funzione di garanzia generale riconosciuta dal nostro Ordinamento, dal quale l’Ordinamento Sportivo, pur nella sua autonomia, deriva e discende e impone processualmente di non sottoporre un soggetto a un nuovo procedimento per il medesimo fatto se è già stato condannato o prosciolto con sentenza definitiva divenuta irrevocabile. Sotto l’aspetto sostanziale, invece,*

⁵ Richiama Cassazione Civ., nn. 24542/2009 e 8767/2011.

⁶ Sul tema, **Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 64/2025 - Pres. Loria, Rel. di Majo:** *«Il ricorrente ritiene che il deferimento dello stesso, da parte della Procura, avrebbe violato la regola del *ne bis in idem*, essendo lo stesso ricorrente già stato giudicato, peraltro con una “riabilitazione”, da parte della Corte Sportiva Territoriale d’Appello. È opportuno rilevare, alla luce anche di quanto desunto dalla decisione impugnata, che la Corte Sportiva d’Appello, seppure “riabilitando” il ricorrente [...], ha cassato il provvedimento del Giudice Sportivo, inviando gli atti alla Procura Federale affinché procedesse alle indagini del caso al fine di individuare il responsabile della frase di stampo razzista chiaramente udita dall’arbitro. Pertanto, non si è concluso in modo definitivo il procedimento sportivo formando il giudicato, ma si è addivenuti ad un altro e diverso procedimento, al fine di individuare l’autore delle offese razzistiche. Ha, quindi, valutato correttamente la Corte Federale d’Appello, con la decisione impugnata, non ravvisando alcuna violazione del *ne bis in idem*, in quanto il deferimento del ricorrente [...] è stato “frutto di una ulteriore attività investigativa svolta dalla Procura” e “non incontrava alcuna preclusione di ordine procedimentale rispetto a quanto in precedenza deliberato dalla Corte Sportiva sulla base del solo referto arbitrale”».*

rileva al contempo il divieto di punire più volte lo stesso soggetto per il medesimo fatto posto in essere, alla luce del principio di offensività e di proporzionalità tra pena ed offesa, dovendosi intendere con il concetto di “pena”, in senso estensivo e non strettamente giuridico, non solo una pronuncia di condanna, ma anche la sottoposizione a un nuovo procedimento per un medesimo fatto, circostanza che, sotto l’aspetto oggettivo, rileva anche sotto il profilo di garantire la certezza del diritto e l’economia processuale. In tal guisa, non è ravvisabile alcuna violazione del principio del ne bis in idem allorché l’applicazione, da parte del Giudice Sportivo, dei provvedimenti sanzionatori relativi alla irregolarità di una gara è solo stata l’occasione che ha determinato l’apertura di un procedimento disciplinare per la consegna di un tesseramento contraffatto”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 15/2025 - Pres. Branca, Rel. Paolini

Decorrenza del tesseramento ai sensi dell’art. 40 quater NOIF FIGC e principio del legittimo affidamento

Massima: “L’iter del tesseramento regolato dall’art. 40 quater NOIF FIGC si perfeziona, con la conseguente possibilità di utilizzo del calciatore, in coincidenza con quanto previsto dal comma 3, punto 1.2), e dunque “dalla data di comunicazione della FIGC”. Il dato testuale della norma, laddove è utilizzato il verbo “decorre”, non lascia adito a dubbi sulla sussistenza di una prima parte dell’iter procedurale, afferente al conferimento dei documenti presso l’ufficio competente per la prima verifica di validità “esterna” o formale, e di una seconda fase, concernente l’esame sostanziale della definitiva validità del tesseramento e della sua “decorrenza”. In tal guisa, non può essere legittimamente invocato il principio del legittimo affidamento, atteso che è compito della società verificare, con la normale diligenza, il buon fine della richiesta di tesseramento, essendo pacifica la “contemporaneità” tra l’inserimento delle comunicazioni relative alla pratica di tesseramento e la disponibilità/visibilità delle medesime nell’area dedicata alla singola società che ha attivato la relativa procedura; dovendo, diversamente, dedursi un comportamento negligente laddove la società non abbia verificato lo stato del calciatore prima della gara in cui, pur nella consapevolezza di una richiesta “in corso” e non “approvata”, ha deciso comunque di schierarlo in campo”⁷.

⁷ Secondo il Collegio, nella specie poteva, al più, rinvenirsi, in capo alla ricorrente, «una posizione di mera aspettativa di fatto che, inevitabilmente, cede rispetto al più generale principio di certezza del diritto. L’affidamento, infatti, può dirsi qualificato, non configurando una mera aspettativa di fatto, laddove, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, risulti in modo inequivoco che la P.A. abbia indotto nel privato la ragionevole consapevolezza che gli atti posti in essere comportino vantaggi».

Motivazione ripresa con specificazioni ulteriori dalla stessa Prima Sezione con la decisione n. 40/2019: «“La buona fede non esime comunque dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento, essendo pacifica [...], la “contemporaneità” tra l’inserimento delle comunicazioni relative alla pratica di tesseramento e la disponibilità/visibilità delle medesime nell’area dedicata alla singola società che ha attivato la relativa procedura”. Dovendo, diversamente, dedursi un comportamento negligente laddove la società non abbia “verificato lo stato del calciatore prima della gara in cui pur nella consapevolezza di una richiesta di trasferimento in prestito semplicemente “in corso” e non “approvata”, ha deciso comunque di schierarlo in campo”».

Sul principio del legittimo affidamento, declinato in un caso analogo, cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 38/2017: “il principio del legittimo affidamento viene a realizzarsi in tutte le ipotesi in cui una situazione giuridica favorevole al soggetto viene a creare un determinato grado di stabilità nella sfera giuridica del destinatario (così, T.A.R. Lazio del 10 gennaio 2007, n. 76). In altre parole, un legittimo affidamento non può formarsi quando il destinatario dell’atto risulti fin dall’inizio al corrente della portata dell’atto richiesto [...]. In altri termini, è proprio la chiara ed incontrovertibile percezione della natura e degli effetti del provvedimento richiesto a rendere labili tutte le considerazioni svolte in merito alla asserita lesione del legittimo affidamento mancandone gli elementi di fatto e di diritto. Ancor più nella misura in cui, attraverso un inevitabile bilanciamento di interessi, sorge l’esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico, che nel caso di specie si estrinseca nel principio di legalità alla base dell’ordinamento sportivo complessivamente considerato”.

Sempre sul principio del legittimo affidamento nelle ipotesi di errori nelle richieste telematiche di tesseramento, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 84/2025 - Pres. Branca, Rel. Paolini: “Occorre, dunque, richiamare l’art. 39 NOIF, che disciplina la decorrenza del

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 18/2025 - Pres. Branca, Rel. Andreotta**Caso fortuito⁸**

Massima: *“Nel giudizio relativo all’accertamento del c.d. caso fortuito non può considerarsi imputabile all’agente qualsiasi evento astrattamente prevedibile; infatti, occorre accertare se l’evento preso in considerazione possa rientrare concretamente nella sfera di dominio dell’agente e se poteva essere evitato adottando delle precauzioni che risultino ragionevoli e proporzionate rispetto alle circostanze del caso concreto. Ne consegue che, quando risultino diligentemente adottate le precauzioni dovute in relazione all’evento sportivo, il caso fortuito può ritenersi sussistente ogni qual volta vi siano fattori causali sopravvenuti o concomitanti, che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, che si presenta come conseguenza del tutto improbabile secondo la migliore scienza ed esperienza; a ciò si aggiunga che il giudizio sulla improbabilità dell’evento non è, poi, sindacabile innanzi al giudice di legittimità, che può intervenire, cioè, correggere le decisioni di merito assunte in ambito discrezionale, solo quando queste travalichino il perimetro della legalità”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 19/2025 – Pres. D’Alessio, Rel. Serio**Impugnazione della statuizione di primo grado in punto di responsabilità**

Massima: *“La mancata tempestiva impugnazione della statuizione di primo grado in punto di responsabilità determina la formazione di un giudicato interno, che preclude ogni successivo riesame nel merito dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. Sono, pertanto, inammissibili le censure che, sotto forma di vizi motivazionali o istruttori, mirino a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti ormai definitivo. Parimenti, la determinazione della sanzione non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di manifesta illogicità o*

tesseramento e prevede che la data del deposito telematico della richiesta costituiva, ad ogni effetto, il momento di decorrenza del tesseramento, consentendo l’utilizzo del calciatore dal giorno successivo, sempre che la pratica non presenti errori. La normativa federale di rango primario non distingue, tuttavia, tra errori essenziali ed errori formali, rinviando sul punto all’art. 42 NOIF, che riconosce gli effetti retroattivi della revoca del tesseramento ai soli casi di irregolarità o illegittimità sostanziali, espressamente qualificati dalla norma, quali la falsità dei documenti, la carenza dei requisiti di tesseramento o la non veridicità dei presupposti. Le Linee Guida LND sul tesseramento digitale, espressamente richiamate dalla Decisione del Collegio di Garanzia n. 89/2023, chiariscono che la mancanza di firma digitale, così come l’incompletezza documentale, costituisce “errore” che comporta la necessità di nuova dematerializzazione della pratica, la cui decorrenza sarà fissata alla data di correzione. La stessa disciplina prevede che l’utilizzo del calciatore prima della correzione dell’errore comporti, salvo casi più gravi, l’applicazione dell’ammenda, senza alcuna menzione della perdita della gara. Tale impostazione è stata pienamente recepita nella giurisprudenza del Collegio, in particolare con la decisione su richiamata, ove si afferma in modo chiaro che il tesseramento conserva efficacia fino alla comunicazione dell’irregolarità, che gli errori documentali non determinano nullità retroattiva del procedimento e che l’utilizzo del calciatore resta consentito fino alla richiesta di integrazione, essendo preclusa alla società la possibilità di desumere autonomamente l’irregolarità del tesseramento in assenza di comunicazioni del Comitato. La giurisprudenza amministrativa richiamata nella stessa decisione, in particolare, Cons. di Stato, n. 5011/2020, valorizza, altresì, il principio di affidamento, secondo il quale l’amministrazione non può far ricadere sul privato le conseguenze di irregolarità non conoscibili. In questa prospettiva, la circostanza che il sistema informatico non avesse generato alcun alert e che l’Ufficio Tesseramenti non avesse ancora rilevato l’errore prima della gara del 14 settembre costituisce elemento decisivo, poiché rende oggettivamente impossibile individuare un comportamento negligente da parte della società che ha utilizzato il calciatore”; nella specie, il Collegio, richiamati i principi generali in tema di forma dell’atto, ha concluso che “la mancanza di firma del presidente sulla pratica del 13 settembre non può essere automaticamente ricondotta alla categoria della “inesistenza giuridica”. La volontà della società di procedere al tesseramento era evidente e materialmente manifesta attraverso il caricamento della pratica sul portale federale; il procedimento era stato avviato in conformità alle modalità telematiche; il sistema aveva recepito l’istanza e l’ufficio tesseramenti non aveva ancora rilevato l’anomalia né aveva emesso comunicazioni in grado di porre la società nelle condizioni di conoscere tempestivamente l’irregolarità. Il Collegio ritiene, pertanto, che, nella fattispecie, la mancanza di sottoscrizione debba essere qualificata come irregolarità formale, riconducibile alla categoria degli errori materiali presi in considerazione tanto dall’art. 39 NOIF quanto dalle Linee Guida LND. L’errore è stato segnalato e corretto tempestivamente e il suo riscontro solo il giorno successivo alla gara impedisce di attribuirgli un effetto retroattivo tale da incidere sulla titolarità del calciatore a partecipare alla gara del 14 settembre”.

⁸ Richiama Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 28/2019.

carezza motivazionale, non ravvisabili ove la decisione di appello risulti adeguatamente argomentata in relazione alla gravità delle condotte e alla violazione di obblighi assunti in sede di patteggiamento”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 20/2025 - Pres. Branca, Rel. Maietta

Scriminante ex art. 7, comma 5, CGS FIGC applicabile alle società dotate del modello di organizzazione di cui al D.lgs. n. 231/2001 e del codice etico di comportamento

Massima: *“Lo strumento del controllo previsto dal modello 231 è da ritenersi un presidio di legalità teso alla prevenzione, in un’ottica di attuazione del principio di autoresponsabilità, dei reati e dei comportamenti dannosi da questi derivanti, a tutela sia della compagine sociale che dei terzi che con quest’ultima hanno relazioni dirette ed indirette. Da ciò discende che l’esistenza di un modello 231 non costituisce di per sé una ipotesi di salvacondotto o di passepartout, nel senso che basta averne adottato uno (di modello) che qualsiasi cosa accada sia da considerarsi scriminata e/o comunque attenuativa di responsabilità. L’analisi delle vulnerabilità di un modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, richiede una valutazione approfondita delle procedure, dei controlli e delle misure di prevenzione implementate dalla società”.*

Massima: *“L’ente risponde per fatto proprio e, per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva, deve essere verificata una colpa di organizzazione del medesimo, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. Siffatta verifica valorizza il disposto di cui all’art. 2086 c.c., il quale impone all’imprenditore il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita di continuità aziendale; di tal che non possono addursi addebiti di responsabilità, di infedeltà e di comportamento inadeguato del consigliere delegato e legale rappresentate della società a mo’ di scriminante della condotta della società. Invero, alla nomina dell’amministratore, la responsabilità oggettiva prevista nell’art. 2049 c.c. risulta in re ipsa configurabile, atteso che, in tema di responsabilità civile, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., la responsabilità dell’ente per il fatto illecito del proprio dipendente presuppone l’esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l’illecito e il rapporto di lavoro, il quale si configura quando le mansioni affidate al dipendente hanno reso possibile o agevolato il comportamento dannoso”⁹.*

Il Collegio, nel confermare la responsabilità disciplinare della società per le inadempienze relative al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF, imputabili, in tesi, all’agire infedele del cessato consigliere delegato, ha evidenziato gli aspetti “vulnerabili” del modello adottato, e segnatamente:

1. controllo e segregazione delle funzioni: se il modello non prevede una chiara segregazione delle funzioni e dei poteri, c’è il rischio che un singolo individuo, come un legale rappresentante, possa agire senza adeguati controlli (nel caso di specie, il l.r. aveva avuto ampi poteri senza un controllo sufficiente, il che ha portato a decisioni errate e a comportamenti dolosi);
2. formazione e sensibilizzazione: un modello 231 efficace deve includere programmi di formazione per tutti i dipendenti e i collaboratori. Ove non vi sia stata una formazione adeguata, i dipendenti potrebbero non essere

⁹ Richiama Cass. Pen., 2 agosto 2024, n. 31665 e Cass. Civ., Sez. III, 25 luglio 2024, n. 20799.

consapevoli delle procedure da seguire o delle conseguenze delle loro azioni, aumentando il rischio di violazioni;

3. monitoraggio e *audit*: la mancanza di un sistema di monitoraggio e *audit* interno può rendere difficile identificare tempestivamente eventuali irregolarità o comportamenti scorretti. Se il modello non prevede controlli regolari, le violazioni potrebbero rimanere non rilevate fino a quando non è troppo tardi;

4. documentazione e comunicazione: la presentazione di documentazione falsa o incompleta, come nel caso dell'estratto conto falsificato dal rappresentante della società allora ricorrente, evidenzia una vulnerabilità nella gestione della documentazione. Un modello efficace deve garantire che tutte le comunicazioni e la documentazione siano veritiere e complete;

5. responsabilità e sanzioni: se il modello non prevede sanzioni chiare e misure disciplinari per le violazioni, potrebbe non essere efficace nel dissuadere comportamenti scorretti. La mancanza di un sistema disciplinare può portare a una cultura di impunità;

6. adeguamento alle normative: un modello deve essere costantemente aggiornato per riflettere le modifiche normative e le *best practices*. Se il modello non è stato aggiornato in modo adeguato, potrebbe non essere in grado di affrontare le nuove sfide e i rischi;

7. cultura aziendale: la cultura aziendale gioca un ruolo cruciale nell'efficacia di un modello 231. Se la leadership non promuove attivamente i valori di integrità e trasparenza, il modello potrebbe non essere rispettato dai dipendenti.

Nella vicenda oggetto di scrutinio, le vulnerabilità del modello 231 della società, a detta della Prima Sezione, erano derivate da una combinazione di fattori, tra cui la concentrazione di poteri in un singolo individuo, la mancanza di controlli e *audit*, insufficiente formazione e sensibilizzazione, e una cultura aziendale non orientata alla *compliance*.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 21/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini

Violazione del termine di 20 giorni tra la data di comunicazione e la celebrazione dell'udienza ex art. 29, c. 2, CGS CONI e conseguente nullità delle decisioni di merito

Massima: *“Nel procedimento disciplinare sportivo, il mancato rispetto del termine minimo di venti giorni tra la comunicazione dell'udienza e la sua celebrazione integra una violazione del diritto di difesa che determina la nullità del giudizio, anche in assenza di una espressa previsione sanzionatoria. Tale termine ha natura garantistica e la sua violazione è rilevante in sé, indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio difensivo. In difetto di un formale provvedimento di abbreviazione dei termini adottato dal Presidente e adeguatamente motivato, la violazione comporta l'annullamento delle decisioni di merito con rinvio al giudice di primo grado”¹⁰.*

¹⁰ La Quarta Sezione ha affermato, a tal proposito, che “La giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia, con la sentenza n. 100 del 21 novembre 2021 delle Sezioni Unite, i cui principi la Corte Federale ha ritenuto non applicabili alla fattispecie in esame, ha affermato in modo inequivocabile l'assoluta necessità del rispetto del termine minimo previsto per la comparizione delle parti. E ciò ha affermato ritenendo di diretta applicazione la norma dell'art. 29, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, per la quale tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. La norma in questione, pertanto, è stata ritenuta

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 22/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Serio

Assoggettamento alla giurisdizione disciplinare sportiva a prescindere dal tesseramento presso Federazioni riconosciute dal CONI

Massima: *“In tema di giurisdizione disciplinare sportiva, l’assoggettamento di un soggetto agli organi di giustizia endofederale non dipende dal possesso formale della “tessera” (che rileva unicamente quale documento con efficacia probatoria), bensì dalla sussistenza di un rapporto giuridico-sportivo con la Federazione. Tale rapporto si costituisce ogniqualvolta vi sia una relazione di natura organizzativa o riferibile allo svolgimento di attività sportiva rilevante per l’ordinamento federale. Ne consegue che la giurisdizione disciplinare permane anche in presenza di brevi e momentanee interruzioni del tesseramento formale, qualora sia accertata la costanza nel tempo del legame tra il soggetto e la Federazione (desumibile, ad esempio, dalla partecipazione a numerose manifestazioni o dal rivestimento di qualifiche tecniche), non essendo tali interruzioni idonee a recidere definitivamente il nesso che vincola il soggetto allo statuto dei doveri derivante dall’appartenenza all’ordinamento sportivo”.*

Il tema della determinazione dell'area di applicazione della giurisdizione disciplinare sportiva, ed in particolare dell'assoggettamento ad essa anche di persone non tesserate presso Federazioni riconosciute dal CONI, aveva costituito oggetto di approfondito esame da parte delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia. In particolare, nella pronuncia n. 17 del 12 settembre 2017, relativa al deferimento di un'atleta che, al momento della condotta contestata in sede disciplinare, non era avvinta ad alcun vincolo di tesseramento con la Federazione competente, sono stati posti i chiari principii destinati a disciplinare la relazione intercorrente tra lo svolgimento di attività sportiva ed il momento documentale di essa. Ed infatti, le Sezioni Unite hanno chiaramente distinto la nozione giuridica di “tesseramento” da quella empirica di “tessera”. Ciò è avvenuto muovendo dalla stringente analisi di un singolo Regolamento Federale (quello della FIT), per trarne poi persuasive e generali conclusioni dalle quali, pertanto, non vi è ragione di discostarsi.

Quel che qui decisamente rileva è il fondamentale concetto secondo cui il rapporto giuridico-sportivo - e, è il caso di aggiungere, il corteo delle conseguenze che ne derivano - non si costituisce (esclusivamente) con il rilascio della tessera, ma preesiste logicamente ad essa, che rileva unicamente quale documento con efficacia probatoria ad eventuali fini regolamentari non incidenti sulla costituzione del rapporto, il quale ne prescinde. Ed invero, la costituzione del rapporto giuridico-sportivo di rilevanza federale non è il frutto del rilascio della tessera, essendo, piuttosto, collegato alla sussistenza di una relazione tra la persona e la Federazione, sia di natura organizzativa sia riferibile allo svolgimento di un'attività sportiva.

applicabile anche in assenza di previsioni in ambito federale. Nel caso di specie, il principio affermato dalle Sezioni Unite deve ritenersi a maggior ragione applicabile dato che la previsione del Codice di Giustizia Sportiva CONI si ritrova anche nel Regolamento di Giustizia della Federazione, che, all'art. 108, prevede espressamente il termine che, nel caso in questione, risulta violato. Né si può ritenere la eventuale violazione di tale termine, posto a difesa della parte sottoposta al procedimento disciplinare, priva di effetti sostanziali”. La decisione si pone nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha avuto modo di affermare che la violazione del termine assegnato alle parti per l'esplicazione delle difese implica di per sé la nullità della sentenza, per l'impedimento frapposto alle parti di svolgere pienamente il diritto di difesa (Cassazione civile, Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596; sulla rilevanza oggettiva della violazione dei termini a difesa, indipendentemente dall'effettiva lesione del diritto di difesa delle parti, anche Cass. civ., Sez. III, ord. 11 dicembre 2024, n. 32016). Sulla stessa linea si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 3 ottobre 2022, n. 8463).

Così le Sezioni Unite hanno chiarito che, seppur non indispensabile ai fini del sorgere del rapporto giuridico-sportivo (anche per lo svolgimento di attività diverse da quella sportiva), il possesso della tessera rileva nella prospettiva della partecipazione all'attività sportiva in ambito federale.

Tuttavia, ed in ciò risiede il valore del precedente in parola anche nel caso scrutinato dalla Quarta Sezione del 2025, ciò che rende assoggettabile un soggetto alla giurisdizione degli organi di giustizia endofederali non è il possesso della tessera, quanto la costituzione, secondo il paradigma prima richiamato, del rapporto giuridico-sportivo con la Federazione.

Alla luce delle precedenti osservazioni, che danno vita all'insuperato, vigente e condivisibile indirizzo del Collegio, va esclusa la fondatezza dei vari argomenti che fanno corona al presupposto, confutato anche dalla Sez. IV, della essenzialità del possesso di una tessera perché si possa rispondere in sede disciplinare federale delle proprie condotte. Né si tratta di un'interpretazione *“in malam partem”* di una regola scritta per casi diversi (ossia quelli del solo tesseramento formale), in quanto il principio cui qui si è aderito non ha contenuto innovativo o ampliativo di un precetto, ma puramente ricognitivo, secondo un criterio logico-funzionale, della sua portata. Questa è, infatti, diretta a creare il fondamentale nesso tra l'accertata esistenza del rapporto e la partecipazione del titolare allo statuto dei doveri che ne discendono.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 24/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Giacomardo

Principio del pregiudizio effettivo nei casi di eccepita violazione della norma processuale

Massima: *“In applicazione del c.d. «principio del pregiudizio effettivo», l'eventuale violazione della norma processuale non è condizione sufficiente per la pronuncia della nullità, essendo necessario, a tal fine, che la violazione abbia cagionato un pregiudizio effettivo, con la conseguenza che è inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l'esito del processo; di tal che è inammissibile l'eccezione relativa alla violazione del “diritto di difesa” senza concreti riferimenti al pregiudizio subito, rimanendo una mera affermazione di principio”¹¹.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 24/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Giacomardo

Particolari declinazioni della c.d. riferibilità sportiva delle condotte disciplinarmente rilevanti

Massima: *“Rispondono disciplinarmente il tesserato e l'affiliato che acconsentono alla partecipazione di un soggetto colpito da provvedimento di radiazione a eventi organizzati e svoltisi presso una Associazione Sportiva affiliata alla Federazione, con la partecipazione dei relativi tesserati, con competizioni disciplinate dai Regolamenti e, comunque, nel rispetto delle regole proprie della disciplina sportiva, non potendosi considerare un'attività “estranea” all'ordinamento sportivo e, come tale, sottratta alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva”¹².*

¹¹ Richiama Cassazione, III Sezione civile, Ordinanza 26 settembre 2023, n. 27424.

¹² Fa riferimento a Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 10/2024 e Collegio di Garanzia, IV Sezione, decisione n. 12/2024.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 25/2025 - Pres. e Rel. Branca e Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 54/2025 - Pres. Branca, Rel. Musacchio

Qualificazione di amministratore di fatto di una società calcistica e conseguente assoggettamento alle norme sanzionatorie dell'ordinamento federale

Massima: *“La qualificazione di amministratore di fatto di una società deve essere affermata in applicazione del dettato dell'art. 2639 c.c. alla presenza di oggettivi elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, e segnatamente: - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell'azienda”.*

La Prima Sezione ha annullato con rinvio due decisioni della Corte Sportiva d'Appello della FIGC che avevano ritenuto responsabile tanto una società (oggettivamente) quanto un soggetto per le condotte poste in essere dal medesimo a cui, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, *«doveva senz'altro riconoscersi il controllo di fatto della società [...], ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, secondo comma, C.G.S.; la previsione del Codice, del resto, è coerente con i principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza in tema di imprese e società, nel senso che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale».*

Il Collegio ha, da un lato, affermato, in linea generale, che, in forza del vincolo di giustizia, sono soggetti alla amministrazione degli organi di giustizia sportiva i tesserati e gli affiliati anche laddove viene individuata solo la qualifica di amministratore di fatto, tuttavia, puntualizzando quali siano gli elementi sintomatici per la qualificazione di questa figura tali da configurare la sua assoggettabilità alla giustizia sportiva.

Censurando la ricostruzione dei giudici di merito, la Sezione ha, infatti, sottolineato che, laddove si invoca la sussistenza dell'amministrazione di fatto, ai sensi dell'art. 2639 c.c., proprio per le caratteristiche estrinseche della fattispecie, la stessa non può essere creata sulla base di indizi di tipo congetturale. Sul punto è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha osservato che la qualifica di amministratore di fatto di una società si desume dal concreto esercizio, in modo continuativo e significativo, di poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Cassazione penale, sentenza n. 34381/2022), affermando il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, deve essere valorizzato l'esercizio in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi. Sovviene, al riguardo, anche, il recente intervento della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. V, n. 16414 del 28 febbraio 2024), che ha ribadito in modo netto l'ambito dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto di una società, rilevando che *“la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in*

fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare"; e tale accertamento risulta "insindacabile in sede di legittimità [...] solo se sostenuto da motivazione congrua e logica [...] in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito".

E dunque, il Collegio ha affermato la necessità di valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati, come validamente individuabili in elementi sintomatici di gestione o cogestione della società: - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell'azienda.

Nessuna di tali argomentazioni potevano rinvenirsi, a giudizio del Collegio, nella motivazione dei giudici di merito che aveva condotto il Giudice del gravame alla irrogazione della sanzione nei confronti del soggetto e della società per responsabilità oggettiva per i fatti ascritti all'individuato amministratore di fatto.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 28/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Marchetti

Legittimità e proporzionalità della sanzione in caso di condotta determinata da futili motivi personali

Massima: *"In tema di sanzioni disciplinari sportive, è legittima e proporzionata l'irrogazione di una sanzione basata sulla violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza (ex art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI) qualora la condotta del tesserato sia stata determinata da futili motivi personali che avrebbero dovuto trovare risoluzione in sedi diverse da quella sportiva. Ai fini della quantificazione della sanzione e dell'applicazione delle aggravanti, assume rilievo determinante la valutazione del giudice di merito circa l'assoluta mancanza di ravvedimento dell'incolpato e la sua mancata percezione del disvalore del comportamento tenuto. Tali elementi giustificano un giudizio di particolare gravità della condotta, rendendo la sanzione immune da censure di irragionevolezza in sede di legittimità".*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 32/2025 - Pres. Branca, Rel. Paolini

Responsabilità disciplinare delle società calcistiche per violazione di adempimenti amministrativi

Massima: *"L'art. 4, comma 1, del CGS FIGC riproduce un canone generale di comportamento, in sé specifico e permanente, tale da costituire, in ipotesi di violazione, fattispecie disciplinarmente rilevante in via autonoma, configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all'ordinamento federale pongano in essere comportamenti che, come nella fattispecie in esame, violino i principi di lealtà, probità e correttezza, posti a fondamento dell'ordinamento sportivo. La sua violazione comporta, come espressamente previsto dal comma 2, l'applicazione dell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, rubricato "Sanzioni a carico delle società"; di tal che l'osservanza dei principi ivi contenuti non può prescindere dalla regolarità degli adempimenti amministrativi, caratterizzati, per la loro stessa natura, innanzitutto dall'autenticità della documentazione*

contrattuale depositata. Il rispetto di tali principi integra una regola di condotta, non solo esigibile, ma dovuta, che è da ascrivere sia al Presidente della Società, che alla Società Sportiva, nella persona degli esponenti di cui si è avvalsa, che ai soggetti del cui operato risponde ai sensi dell'art. 6 CGS, che agli ausiliari esterni al suo organico nei quali ha scelto di riporre la sua fiducia".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 33/2025 - Pres. Zimatore, Rel. Auletta

Il computo del termine per il preannuncio di reclamo tra disciplina dell'art. 76 CGS FIGC e regole generali dell'art. 52 CGS FIGC

Massima: *"Nel procedimento sportivo federale, il termine per il preannuncio del reclamo ai sensi dell'art. 76 CGS FIGC deve essere computato secondo la disciplina generale dell'art. 52 CGS FIGC, con esclusione del dies a quo e proroga di diritto al primo giorno non festivo qualora la scadenza cada in giorno festivo; ne consegue che il preannuncio effettuato il primo giorno feriale successivo è tempestivo".*

La Seconda Sezione è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello territoriale che aveva dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto contro una sanzione disciplinare inflitta a un calciatore minorenni.

Il Collegio ha affermato che la declaratoria di inammissibilità si fondava su un **erroneo computo dei termini**, poiché, nel caso di specie, non trovava applicazione la disciplina speciale di abbreviazione dei termini procedurali prevista dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 159/A del 2 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'art. 49, comma 12, CGS FIGC per i procedimenti relativi alle fasi finali dei campionati regionali, provinciali e distrettuali "allievi" e "giovannissimi" dilettanti. Tale comunicato stabiliva, per i procedimenti incardinati dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello territoriale, che il preannuncio di reclamo dovesse essere presentato entro le ore 24.00 del giorno stesso della pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo, unitamente al contributo e all'eventuale richiesta di copia dei documenti.

Il Collegio ha affermato che tale disciplina derogatoria non poteva trovare applicazione, poiché non risultava in alcun modo dimostrato che la gara oggetto del procedimento appartenesse alle fasi finali delle competizioni giovanili, unico ambito cui il comunicato faceva riferimento. In assenza dei presupposti applicativi del regime speciale, doveva pertanto trovare applicazione la disciplina ordinaria prevista dall'art. 76 CGS FIGC, relativa ai termini per il reclamo, da computarsi secondo i criteri generali stabiliti dall'art. 52 CGS FIGC.

Applicando tali disposizioni, la Seconda Sezione ha ritenuto tempestivo il preannuncio di reclamo, poiché il termine di due giorni, previsto dall'art. 76, scadeva in giorno festivo e doveva, pertanto, essere prorogato al primo giorno non festivo successivo. Ne conseguiva che i ricorrenti avevano legittimamente acquisito il diritto di depositare il reclamo nel termine ulteriore decorrente dalla ricezione della documentazione richiesta.

Particolarmente significativo è, tuttavia, il passaggio in cui il Collegio osserva che l'inapplicabilità della disciplina speciale esime dal sindacato sulla compatibilità di tale normativa con i principi del processo sportivo.

In un *obiter dictum*, la Seconda Sezione ha evidenziato come il regime abbreviato avrebbe potuto imporre alla parte di compiere una serie di attività processuali - preannuncio, versamento del contributo e richiesta dei

documenti - entro un arco temporale estremamente ristretto, potenzialmente coincidente con un giorno festivo e con un numero non predeterminato di ore disponibili, con possibili riflessi sull'effettività del diritto di difesa.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 34/2025 - Pres. e Rel Maietta

Rinuncia alla prosecuzione della gara in casi di pericolo

Massima: *“Non è configurabile la fattispecie di rinuncia alla gara con conseguente sconfitta a tavolino per violazione dell’obbligo di portare a termine le manifestazioni di cui all’art. 53 NOIF se la volontà di non proseguire la gara non sia stata assunta come libero principio di autodeterminazione, ma come conseguenza di un clima ostile documentalmente provato e sfociato anche in una aggressione di un calciatore; queste circostanze non consentono di ritenere il fatto concludente come consapevolmente posto in essere, di guisa che la volontà di non proseguire la gara è da ritenersi inefficace per vizio della volontà medesima”.*

Massima: *“La rinuncia ad una gara o a qualsiasi altra competizione sportiva, se indotta da gravi episodi di violenza o da situazioni di pericolo attuale ed imminente, integra gli estremi di fatti eccezionali che ne invalidano l’efficacia per vizio del consenso”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 35/2025 - Pres. Loria, Rel. Sferrazza

Autosufficienza del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport¹³

Massima: *“Il principio di autosufficienza del ricorso impone, a pena di inammissibilità, al ricorrente, anche dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, un onere di chiara indicazione degli elementi documentali e di diritto sulla base dei quali è proposta l’impugnazione, ossia l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, che va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza del versante contenutistico”.*

¹³ La decisione richiama espressamente Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 25/2021.

Sull'applicazione del principio di autosufficienza al ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia, si veda anche Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2021, secondo cui «L’omessa indicazione dei fatti da cui si origina la controversia integra una violazione del principio di autosufficienza del ricorso, applicabile al giudizio sportivo in virtù del riferimento normativo di cui all’art. 59, comma 3, CGS CONI, sul contenuto del ricorso, in combinato disposto con l’art. 54, comma 1, CGS CONI, sulla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, e con il rinvio di cui all’art. 2, comma 6, del Codice medesimo. Così scorrendo, dunque, il ricorso al Collegio di Garanzia deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa. Tale requisito consiste in una esposizione che deve garantire al Collegio di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la sentenza impugnata».

Nel medesimo segno, Collegio di Garanzia, Sezione III, decisione n. 115/2021; Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 107/2021; Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 95/2021. Recentemente, **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisioni nn. 13, 16, 18, 65 e 69/2025.**

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 35/2025 - Pres. Loria, Rel. Sferrazza

Inammissibilità del ricorso al Collegio per mancata notificazione ai sensi dell'art. 59, c. 1 CGS CONI¹⁴

Massima: *“Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, copia del ricorso proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, «è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente»; di tal ch   è inammissibile un ricorso, pur ritualmente depositato al Collegio di Garanzia dello Sport, da cui non sia possibile evincere la trasmissione del ricorso alla parte intimata, attraverso l'allegazione, richiesta dal medesimo art. 59, comma 4, lett. b), dell'attestazione «dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1»”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 36/2025 - Pres. Auletta, Rel. Albenzio

Errore scusabile e rimessione in termini nel processo sportivo¹⁵

Massima: *“Nel processo sportivo, la perentoriet   dei termini processuali pu   subire deroghe in casi eccezionali quando la parte sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. In particolare, sussiste errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini quando il contenuto dei comunicati ufficiali sia tale da ingenerare un ragionevole affidamento circa i tempi o le modalit   di esercizio dell'impugnazione”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 37/2025 - Pres. e Rel. Maietta

Verifica d'ufficio da parte del Collegio di Garanzia sulla propria giurisdizione

Massima: *“La consolidata giurisprudenza ha, in pi   occasioni, sottolineato che, essendo l'attribuzione e il riparto della giurisdizione tra i molteplici ordini giurisdizionali stabiliti da norme costituzionali o da norme ordinarie ad esse immediatamente riconducibili, la pregiudizialit   della questione di giurisdizione rispetto alla questione di competenza, e quindi il correlativo dovere di esame prioritario della prima (articolo 37 c.p.c.), pu   essere derogata soltanto in forza di norme o principi della Costituzione o comunque espressivi di interessi o di valori di sicuro rilievo costituzionale. Ci   posto, in ragione di tali principi generali,    dovere, rectius obbligo, del Collegio di Garanzia verificare se il medesimo abbia o meno giurisdizione sul caso sottoposto a scrutinio, essendo rilevabile il relativo difetto anche d'ufficio, in ogni stato e grado di giudizio”¹⁶.*

¹⁴ Si tenga conto, comunque, della giurisprudenza del Collegio di Garanzia in tema di sanatoria della nullit   della notificazione per raggiungimento dello scopo: Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 117/2021 e Sez. I, decisione n. 56/2024; sul tema si rimanda a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 88.

¹⁵ La decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato in materia di **errore scusabile e rimessione in termini**, richiamando espressamente la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui tale istituto, pur avendo carattere eccezionale rispetto al principio della perentoriet   dei termini processuali, pu   trovare applicazione quando la decadenza sia determinata da fattori oggettivi non imputabili alla parte, quali comportamenti equivoci o contraddittori dell'amministrazione idonei a ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario (Cosi  , Cons. Stato, Sez. V, 10 ottobre 2024, n. 8140; Cons. Stato, Sez. VII, 8 febbraio 2023, n. 1410; Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872). Il Collegio di Garanzia richiama, altres  , precedenti dello stesso Collegio che hanno affermato la necessit   di contemperare la perentoriet   dei termini con il rispetto dei principi del **giusto processo sportivo** e dell'effettivit   del **diritto di difesa**. In tale prospettiva, la rimessione in termini rappresenta uno strumento eccezionale volto a evitare che rigidit   formali possano pregiudicare l'esercizio della tutela quando l'inosservanza del termine sia stata determinata da circostanze oggettive idonee a ingenerare un errore non imputabile alla parte (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 59/2018; **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione 20 maggio 2025, n. 33**).

¹⁶ Richiama Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2016, n. 29; Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2018, n. 4361 e Cass., Sez. Un., n. 30605 del 28 novembre 2024.

Nel caso di specie, l'analisi delle norme processuali sportive ha evidenziato che l'art. 13 dello Statuto del Comitato Italiano Paralimpico dispone che *“È istituito presso il CIP, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo paralimpico emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.”*

Per questo, avendo la controversia ad oggetto una decisione della Divisione Calcio Paralimpico, il Collegio di Garanzia ha ritenuto di non avere giurisdizione in materia in forza della *deputatio ad finem* che l'art. 13 del citato Statuto del CIP conferisce al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico, con la conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport in favore del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 41/2025 - Pres. Auletta, Rel. de Francisco

Proroga delle indagini: natura e regime degli atti di richiesta e concessione

Massima: “Nel processo sportivo, gli atti relativi alla richiesta e alla concessione della proroga del termine delle indagini non costituiscono atti di indagine e, pertanto, non sono soggetti agli obblighi di discovery o deposito a immediata conoscenza delle parti. Ne consegue che l'eventuale mancata comunicazione o il tardivo deposito della documentazione attestante la richiesta e la concessione della proroga non determina alcuna nullità del procedimento, restando precluso soltanto il compimento – e l'utilizzabilità – di atti di indagine nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine originario e la concessione della proroga, essendo tali termini posti a garanzia del diritto di difesa dell'incolpato”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 41/2025 - Pres. Auletta, Rel. de Francisco

Dolo nell'illecito sportivo

Massima: “Ai fini della configurabilità dell'illecito sportivo di cui all'art. 30 CGS FIGC, il dolo intenzionale può essere desunto anche dal contributo causale prestato dal tesserato alla realizzazione dell'accordo illecito, qualora egli si attivi consapevolmente per favorire il contatto tra i soggetti coinvolti e l'alterazione dello svolgimento o del risultato della gara”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 43/2025 - Pres. Zimatore, Rel. Sandulli

Art. 35 CGS FIGC: condotta violenta e differenza tra nozione sportiva e penalistica di lesione personale

Massima: “Ai sensi dell'art. 35 CGS FIGC, integra “condotta violenta” nei confronti dell'ufficiale di gara ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un'azione impetuosa e

incontrollata connotata da volontaria aggressività. In tale ambito, la nozione di “lesione personale” assume, nell’ordinamento sportivo, un’accezione diversa da quella penalistica, dovendo essere riferita, in senso naturalistico, all’alterazione dello stato fisico dell’ufficiale di gara accertata e certificata da una struttura sanitaria pubblica, in coerenza con le specifiche finalità di tutela della dignità del ruolo arbitrale e del regolare svolgimento delle competizioni”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 47/2025 - Pres. Branca, Rel. Sinigoi

Alterazione della Score Card nei tornei di Golf

Massima: *«A mente della regola 3.3b delle Regole del Golf, ove si specifica la “Responsabilità del Giocatore: Certificare i Punteggi della Buca e Consegnare lo Score”, deve ritenersi operante la sussistenza di una presunzione iuris tantum di responsabilità in capo al giocatore per eventuali alterazioni del risultato sportivo, in ragione del fatto che il giocatore stesso è tenuto al costante controllo del proprio score e, nel momento in cui lo riconsegna al Comitato, ne assume per ciò solo la paternità, confermandone la corretta tenuta e redazione. Ne deriva che, accertata l’alterazione dello score rispetto al risultato sul campo, la condotta ascrivibile al giocatore medesimo integri anche i presupposti dell’illecito sportivo di cui all’art. 4, comma 1, n. 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf (“[...] ogni atto, azione od omissione, siano essi dolosi o colposi, idonei o diretti con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di una gara [...] Non è necessario che lo svolgimento o il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. In quest’ultimo caso si tratta di illecito doloso di pura condotta, a consumazione anticipata che si realizza anche con il semplice tentativo”), sanzionato, per l’appunto, ai sensi del successivo art. 17, comma 1, lett. a), con la “squalifica temporanea consistente, per i non professionisti, nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell’ambito della FIG e, per i professionisti, nel divieto di partecipare ad attività agonistica (nel caso del professionista atleta)” per un periodo da diciotto mesi alla radiazione, “nel caso di alterazione fisica dello <score> o doloso concorso con l’autore della materiale alterazione (quando ciò comporti alterazione del risultato effettivamente conseguito)”».*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione n. 48/2025 - Pres. Zaccheo, Rel. Rasia

Sistema delle impugnazioni in materia elettorale nell’ordinamento della FISE

Massima: *«L’art. 48.10 del “Regolamento Generale Libro I – Norme di attuazione dello Statuto della Federazione italiana Sport Equestri”, secondo cui: “Il ricorso motivato relativo a riserve di impugnative per eventuali irregolarità avvenute durante l’assemblea e/o nello svolgimento del voto deve essere proposto alla Corte Federale di Appello nel termine di 8 giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea”, rappresenta un’anomalia del sistema sportivo, in quanto attribuisce alla Corte Federale d’Appello una competenza che non trova riscontro nel Codice di Giustizia Sportiva CONI, eliminando, al contempo, un grado di giudizio federale. Nel rilevare ciò, il Collegio auspica, quindi, l’adozione di modifiche normative tali da eliminare tale incongruenza nel sistema FISE in materia elettorale».*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione n. 48/2025 - Pres. Zaccheo, Rel. Rasia

Ricorsi avverso i risultati elettorali e principio di consumazione dell'impugnazione

Massima: *“I presupposti e le modalità di presentazione dei ricorsi avverso i risultati dell’elezione dei Consiglieri Federali FISE sono regolati dall’art. 48 del relativo Regolamento Generale, e precisamente, mentre l’art. 48.9 prescrive che la formulazione di una “espressa e verbalizzata” riserva di impugnativa prima della chiusura dell’Assemblea è presupposto per la proposizione del ricorso, l’art. 48.10, nel regolare le modalità di presentazione dell’impugnazione, stabilisce che il ricorso deve essere “proposto” alla Corte Federale di Appello entro 8 giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea. L’eventuale ricorso avverso le decisioni elettorali sprovvisto della sottoscrizione del difensore (necessaria ex art. 45.2 Regolamento Giustizia FISE), pur non soddisfacendo i requisiti minimi di cui all’art. 48.10 Regolamento Giustizia e, dunque, non idoneo ad instaurare il rapporto processuale, non consuma tuttavia il potere di impugnazione, atteso che il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo”¹⁷.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione n. 48/2025 - Pres. Zaccheo, Rel. Rasia

Notifica ai controinteressati delle impugnazioni in materia elettorale

Massima: *“Nei ricorsi per l’annullamento delle delibere elettive la necessità della notifica del gravame ai controinteressati non può essere messa in discussione e la sua omissione determina inequivocabilmente la violazione del principio del contraddittorio, non potendo degradarsi a mero vizio formale privo di rilevanza sostanziale”.*

Ha ricordato il Collegio che l’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva CONI stabilisce che il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, di cui agli artt. 111 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché agli artt. 6 e 13 CEDU.

In particolare, il principio del contraddittorio impone il coinvolgimento processuale dei controinteressati, intesi quali parti necessarie, cui il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, in quanto individuati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili (così, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 13 luglio 2018, n. 39).

Ed infatti, come era stato già osservato dalla Terza Sezione, «la rilevanza del controinteressato dinanzi agli organi della giustizia sportiva viene in rilievo a prescindere dalle disposizioni specifiche del procedimento elettorale. Il Codice di Giustizia Sportiva stabilisce, all’art. 2, comma 2, il principio secondo cui il processo sportivo “attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo” e prevede che il ricorso debba contenere (artt. 30 e 59, comma 3, lett. a), gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati. La figura del “controinteressato” richiamata nel Codice rinvia a quella prevista nel processo amministrativo

¹⁷ Richiama Cass., Sez. Un., 7 agosto 2023, n. 23990 e già Cass., 17 maggio 2013, n. 12113, nonché Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, 6 marzo 2015, n. 6.

(art. 41, comma 2, del c.p.a.), secondo cui i soggetti che assumono la qualifica di controinteressati sono titolari di un interesse qualificato che attribuisce loro, nell'azione di annullamento, una posizione giuridica di vantaggio, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente: ragione per cui ad essi deve essere notificato il ricorso, a pena di inammissibilità (tra le tante, Cons. Stato, n. 5362/2015)» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, 17 ottobre 2024, n. 53¹⁸).

Già in passato si è stabilita invero la rilevanza de “la mancata comunicazione del ricorso al controinteressato [...] proclamato Presidente federale all'esito delle elezioni che l'odierno ricorrente chiedeva di annullare, comunicazione evidentemente finalizzata a garantire il rispetto del principio del contraddittorio avuto anche riguardo alla peculiarità dei procedimenti in materia elettorale” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, 4 dicembre 2014, n. 4).

Sottolinea il Collegio, ad ogni modo, che il vizio derivante dalla mancata notificazione del ricorso al controinteressato può essere sanato solo nel caso in cui quest'ultimo, nonostante la mancata notificazione del ricorso, si sia costituito in giudizio, posto l'effetto sanante della sua condotta processuale (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, 16 gennaio 2023, nn. 2-3).

Nel caso in esame, la mancata (o comunque tardiva) notifica del gravame ai controinteressati non poteva essere messa in discussione e la sua omissione ha determinato inequivocabilmente la violazione del principio del contraddittorio; da qui l'accoglimento del relativo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d'Appello Federale in altra composizione in ordine all'integrazione del contraddittorio.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione n. 49/2025 - Pres. Zaccheo, Rel. Pesce

Contestazione sull'assegnazione dei voti plurimi e necessità di impugnazione dell'esito dell'Assemblea elettiva

Massima: “Nei conteziosi in materia elettorale, in particolare nei casi di procedimenti in cui si contesta la tabella voti è necessario che formi oggetto dell'impugnazione anche il verbale recante l'esito della Assembleia Nazionale in quanto atto dal quale far emergere in concreto la c.d. prova di resistenza alla luce dei voti validamente manifestati. Nella specie, allorché si contesti la mancata assegnazione di un certo numero di voti plurimi, in assenza di impugnazione del predetto atto successivo, non può essere più appurato se, rispetto allo scarto dei voti necessari per conseguire l'elezione, sarebbero stati decisivi quelli (o parte di quelli) plurimi di cui se ne contestava la negazione”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione n. 49/2025 - Pres. Zaccheo, Rel. Pesce

Impugnazione delle Tabelle Voti in occasione delle Assemblee Nazionali elettive, necessaria anche l'impugnazione dell'eventuale successivo commissariamento della Federazione

Massima: “È improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto avverso la delibera di indizione dell'Assemblea elettiva (nella specie, ove si contesti l'assegnazione dei cosiddetti voti plurimi) se non

¹⁸ Per la quale si rimanda a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2024*, p. 42.

è impugnato altresì il provvedimento con cui la Giunta Nazionale del CONI ha disposto il commissariamento della Federazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, lett. f1), dello Statuto del CONI, per mancato raggiungimento, dopo un ballottaggio, della maggioranza assoluta dei votanti richiesta dallo Statuto Federale. Una volta impugnata l'assegnazione dei voti, infatti, è necessario impugnare, per vizi propri o derivati, anche i successivi atti adottati a valle della Delibera gravata in prime cure, cioè quei provvedimenti che, intervenuti in corso di giudizio, sono in grado, ciascuno di essi, di determinare la perdita dell'interesse che sosteneva in origine il ricorso. Tale inazione si traduce nell'inoppugnabilità e, quanto alla nomina degli organi commissariali, nella stabilità e certezza giuridica dei relativi provvedimenti, che non possono essere più messi in discussione: con relativa perdita del "bene della vita" cui aspirava originariamente il ricorrente. Ed invero, nella fattispecie, si versa indubbiamente in una di quelle ipotesi in presenza delle quali nessuna utilità può ricavare il ricorrente dall'eventuale accoglimento del gravame a causa dell'omessa tempestiva impugnazione di un altro provvedimento successivo, idoneo a procurare la stessa lesione che egli intende rimuovere (ex multis: TAR Sicilia, Sez. CT, 19 luglio 1981, n. 383; TAR Campania, Sez. II, 18 giugno 2010, n. 15238)".

Ha ricordato, a tal proposito, la Terza Sezione che, con riferimento all'impugnativa del provvedimento di ammissione di una lista e/o di candidati alla competizione elettorale (ma anche, in generale, di atti della procedura che non consentono il pieno dispiegamento dei diritti di voto), la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto occasione di chiarire che l'eventuale accoglimento del ricorso sull'atto "a monte" non comporta la caducazione *ipso iure* dei successivi atti del procedimento, né consente al Giudice di annullare per invalidità derivata gli atti di proclamazione degli eletti, se non vi è stata una tempestiva e rituale impugnazione di tali atti e con la prescritta notifica a tutti i controinteressati (sin da Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 1994, n. 447). Regola che, a maggior ragione, valeva anche nel caso sottoposto al suo scrutinio, in cui la competizione non è stata vinta da nessuno, ma i cui esiti hanno determinato il commissariamento ed il sorgere di posizioni giuridiche autonomamente rilevanti.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 50/2025 - Pres. Auletta, Rel. Del Prato

Patteggiamento nel procedimento disciplinare sportivo

Massima: *"Nel procedimento disciplinare sportivo, la decisione della Procura Federale di non aderire alla proposta di accordo ex art. 126 CGS FIGC rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile in sede giurisdizionale, salvo violazione delle norme che regolano l'istituto".*

Massima: *"Ai sensi dell'art. 126 CGS FIGC, la Procura Federale è tenuta a informare la Procura Generale dello Sport della proposta di accordo solo quando ritenga la proposta stessa congrua in relazione alla sanzione e agli impegni prospettati; in caso contrario, può legittimamente respingerla senza attivare il relativo procedimento".*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 51/2025 - Pres. Zimatore, Rel. Vercillo

Sulla necessità della specifica abilitazione del Settore Tecnico FIGC per lo svolgimento dell'attività di preparazione dei portieri

Massima: *“Dal combinato disposto dell’art. 23 delle NOIF e degli artt. 16, 17, 26, 26-bis, 26-ter, 27, 37 e 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC emerge che l’attività di preparazione dei portieri può essere svolta esclusivamente da tecnici che abbiano conseguito la specifica abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico e siano iscritti nei relativi albi federali (UEFA GK A, UEFA GK B o allenatori dei portieri). L’abilitazione e la conseguente iscrizione negli albi hanno valenza costitutiva dello status di allenatore dei portieri e costituiscono condizione necessaria per lo svolgimento della relativa attività; ne consegue che l’esercizio della preparazione dei portieri in assenza di tali requisiti è in radice precluso e integra violazione della disciplina federale, anche quando tale attività sia svolta nell’ambito delle squadre giovanili o in occasione del riscaldamento pre-gara”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 52/2025 - Pres. Auletta, Rel. Re

Errore di fatto e limiti della revocazione¹⁹

Massima: *“L’errore revocatorio di cui all’art. 63, comma 1, lett. e), CGS FIGC, è un errore non di valutazione, ma di percezione: si tratta di una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto di una sorta di abbaglio, a supporre un fatto decisivo invece incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti risulti, al contrario, positivamente accertato. Tuttavia, affinché sia ammissibile il ricorso per revocazione, è necessario che ogni valutazione vera e propria di corretta instaurazione del rapporto processuale sia rimasta estranea all’errore, altrimenti l’errore prende natura di giudizio, segnatamente in iudicando de iure procedendi, per avere ritenuta valida una notifica altrimenti invalida”.*

¹⁹ La decisione richiama l’orientamento della Corte di cassazione, la quale ha espressamente statuito, in relazione all’art. 395, n. 4, c.p.c., che “aver considerato valida una notifica altrimenti invalida” non può considerarsi errore di fatto (cfr. Cass., n. 14610/2021). E ancora: “in tema di revocazione della sentenza, l’omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell’atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita, non integra un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., il quale, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura meramente percettiva, cioè in una svista materiale, e non in un errore di diritto da far valere, invece, con gli ordinari mezzi di impugnazione” (Cass., n. 26278/2016). Sulla revocazione, cfr. Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 10/2023, nonché Sezioni Unite, decisione n. 40/2023, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2023*, p. 44 ss.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 55/2025 - Pres. Branca, Rel. de Luca Tamajo

Automatismo della sanzione della c.d. “sconfitta a tavolino” nei casi di cui all’art. 10, c. 6, lett. a), CGS FIGC²⁰

Massima: «L’art. 10 CGS FIGC, rubricato “sanzione della perdita della gara”, al comma 6, lett. a), così dispone: “6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, [...] alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Il dato normativo è pacifico e non richiede alcun approfondimento nel merito sulla consapevolezza della violazione della norma da parte della società o ancor di più sull’investigare se si sia trattato di negligenza o disattenzione, trattandosi di un automatismo che segue verifiche documentali; viceversa, si creerebbe una grave incertezza del diritto, affidando all’organo giudicante valutazioni di opportunità che rischierebbero di trattare difformemente situazioni del tutto analoghe. Pertanto, è onere della società verificare la posizione dei propri calciatori, considerando che, in ogni caso, la buona fede non esime comunque dal verificare lo stato del calciatore prima della gara in cui ha deciso di schierarlo in campo, dovendo, diversamente, dedursi un comportamento negligente».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 56/2025 - Pres. Sandulli, Rel. Martuccelli

Modalità di comunicazione della chiusura delle indagini al tesserato²¹

Massima: “In tema di comunicazione della chiusura delle indagini, qualora l’interessato sia una persona fisica tesserata, la trasmissione dell’atto all’indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza, comunicato all’atto del tesseramento, costituisce modalità valida di notifica, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 1, CGS FIGC e perfeziona la comunicazione in virtù del principio di alternatività delle modalità previste dalla norma. In tal caso, grava sulla società l’obbligo di inoltrare la comunicazione al tesserato, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8 CGS FIGC; solo nell’ipotesi in cui l’interessato non risulti tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, CGS FIGC, la società è tenuta a trasmettere la comunicazione all’interessato dandone prova all’organo procedente”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 56/2025 - Pres. Sandulli, Rel. Martuccelli

Autonomia delle posizioni dei deferiti

Massima: “La nullità della notifica della comunicazione di chiusura delle indagini nei confronti di alcuni deferiti non impedisce al giudice di primo grado di pronunciarsi nel merito sulla posizione degli altri soggetti deferiti, la cui posizione processuale sia autonoma”.

²⁰ In argomento, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 61/2024, nonché Sez. I, decisioni n. 41/2023 e n. 37/2022, secondo cui “L’art. 10, primo comma, del Codice di Giustizia FIGC prevede che la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa, con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 4, primo comma. Il secondo capoverso della disposizione stabilisce, inoltre, che la sanzione della perdita della gara possa essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al primo comma risulti di entrambe. La disposizione prevede espressamente che la sanzione consegua ad uno specifico accertamento di responsabilità in ordine a fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara”.

Si veda, altresì, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisioni nn. 40/2019 e 15/2025, nonché, da ultimo, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 53/2023 - Pres. Branca, Rel. Cusimano.

²¹ Conf. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 57/2025.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 56/2025 - Pres. Sandulli, Rel. Martuccelli e

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 57/2025 - Pres. Sandulli, Rel. Tuccillo

Processo sportivo: carattere eccezionale dell'annullamento con rinvio al primo giudice ex art. 106 CGS FIGC

Massima: *"Nel processo sportivo, l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 106, comma 2, CGS FIGC, costituisce ipotesi eccezionale e può essere disposto esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla norma, non suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che la declaratoria di nullità della notifica della comunicazione di chiusura delle indagini e del conseguente atto di deferimento, non integrando una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non giustifica la rimessione della causa al primo giudice, dovendo nel processo sportivo prevalere l'esigenza di celerità del procedimento".*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 56/2025 - Pres. Sandulli, Rel. Martuccelli e

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 57/2025 - Pres. Sandulli, Rel. Tuccillo

Denuncia anonima e poteri di indagine della Procura Federale²²

Massima: *"Nel processo sportivo, la denuncia anonima o priva dell'individuazione certa del suo autore non può costituire elemento di prova né integrare una vera e propria notizia di illecito; tuttavia, essa può legittimamente costituire lo spunto per l'attivazione di accertamenti preliminari da parte della Procura Federale, la quale, nell'esercizio del potere di iniziativa d'ufficio, può svolgere indagini volte a verificare l'eventuale sussistenza di una notizia di illecito sulla base di riscontri autonomamente acquisiti".*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 57/2025 - Pres. Sandulli, Rel. Tuccillo

Art. 53 CGS FIGC: effetti della comunicazione degli atti alla PEC della società²³

Massima: *"Ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 5, CGS FIGC, qualora il tesserato non abbia indicato un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione degli atti del procedimento disciplinare può essere validamente effettuata alla PEC della società di appartenenza, sulla quale grava l'obbligo di trasmetterla al tesserato. La ricezione della comunicazione da parte della società determina una presunzione di conoscenza legale dell'atto anche nei confronti del tesserato ed esonera la Procura Federale da ulteriori oneri comunicativi; l'eventuale omessa trasmissione al tesserato rileva unicamente ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8 CGS FIGC, senza incidere sulla validità della comunicazione né sulla regolarità del procedimento disciplinare".*

²² Conf. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 17/2022; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 35/2024.

²³ Conf. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 56/2025.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 60/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Marchetti

Termini per la conclusione del giudizio disciplinare e conseguente estinzione del giudizio²⁴

Massima: *“Il termine di durata massima del procedimento disciplinare (previsto, nel caso di specie, dall'art. 56 del Regolamento di Giustizia FISE in 90 giorni), la cui inosservanza determina l'estinzione del giudizio, decorre dalla data in cui l'azione disciplinare ha avuto inizio, ovvero dal momento della notifica dell'atto di deferimento all'incolpato. Ai fini del computo di tale termine perentorio, occorre considerare i periodi di sospensione feriale previsti dai regolamenti federali; tuttavia, una volta accertato il superamento del termine massimo tra la notifica del deferimento e la pronuncia della decisione di primo grado, l'estinzione opera di diritto e travolge l'intero giudizio nella sua interezza, rendendo nulla ogni ulteriore statuizione nel merito”.*

Il Collegio ha esaminato la questione relativa alla identificazione del *dies a quo* di decorrenza del termine di 90 giorni entro il quale deve essere adottata la decisione disciplinare di primo grado, ai sensi dell'art. 38 CGS CONI.

Preliminarmente, è stata ritenuta non condivisibile la tesi secondo cui l'azione disciplinare, nel caso di specie, avrebbe avuto inizio nel momento in cui l'atto di deferimento è pervenuto al Tribunale Federale, con la conseguente decorrenza da tale data del citato termine di 90 giorni.

Diversamente, come già affermato dal Collegio di Garanzia, si deve osservare che le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, secondo cui tra l'esercizio dell'azione disciplinare e la decisione del Tribunale deve intercorrere un termine non superiore a 90 giorni, sono evidentemente poste a tutela della posizione dell'incolpato e sono dettate dalla fondamentale esigenza di certezza e ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari. *“La ratio immanente di tale previsione deve essere infatti individuata nel diritto dell'incolpato a non restare in una situazione di incertezza e a vedere definita la propria posizione entro un termine determinato e ragionevole, termine al quale deve riconoscersi natura perentoria proprio in quanto previsto a tutela e garanzia dell'accusato che, al contrario, resterebbe soggetto indeterminatamente o, comunque, per un tempo eccessivamente lungo all'accusa e alla possibilità di essere sottoposto a sanzione”* (decisione n. 58/2016). Infatti, *“vengono in rilievo le fondamentali esigenze di certezza e ragionevole durata*

²⁴ Sul punto cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 60/2024, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2024*, p. 46 ss. Vale ricordare che la perentorietà dei termini di cui all'art. 38 CGS CONI è stata esclusa dal Collegio di Garanzia per quanto riguarda i giudizi diversi da quelli disciplinari; in argomento, Sez. I, decisione n. 51/2022, incidentalmente anche Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 47/2025 cit. Nel medesimo segno, **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 66/2025 - Pres. Branca, Rel. Delfini**, secondo cui *“Innanzitutto, la Corte rileva - ex artt. 12 bis, co. 2, Statuto CONI e 54 Codice di Giustizia Sportiva (CGS), che delineano l'ambito del giudizio innanzi a questo Collegio di Garanzia - che il vizio lamentato nell'unico motivo di ricorso, di violazione dell'art. 38 del CGS - (alla p. 4, riferendosi al comma 1 dell'art. 38, che tratta dell'azione disciplinare, mentre alla p. 1 l'oggetto del giudizio è qualificato come “irrogazione di sanzioni tecnico- sportive”) - non è stato denunciato nei precorsi gradi di merito, laddove nel giudizio di appello si era sollevata la diversa questione dell'improcedibilità del procedimento per denunciato superamento, da parte del Giudice Sportivo Territoriale, del termine posto dall'art. 42, co. 1, del Regolamento di Giustizia FIG, rigettata per la ritenuta natura ordinatoria di tale termine, facendo poi luogo alla parziale riforma della decisione di primo grado, con riduzione da 18 a 12 mesi della sanzione applicata all'odierno ricorrente, cui sono state ritenute applicabili attenuanti “non tipizzate”. Ciò premesso, rileva la Corte, come peraltro affermato in precedenti proprie decisioni, che la norma richiamata dal ricorrente - l'art. 38 CGS - non qualifica i termini indicati, sia nei commi 1 e 2 (per il giudizio disciplinare), sia nel comma 8 (per le questioni inerenti sanzioni tecnico - sportive), come perentori. Va aggiunto che lo stesso art. 2, co. 6, del CGS prevede che, “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”, tra le quali vi è l'art 152, co. 2, cod. proc. civ., secondo cui, come è noto, “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori”. Alla mancata espressa previsione di perentorietà dei termini invocati dal ricorrente consegue il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata”.*

dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, espressamente riconosciute nel CGS (art. 2, 3° comma), le quali sarebbero inevitabilmente disattese da un'interpretazione della disciplina di riferimento che consentisse, all'opposto, di lasciare il soggetto accusato sine die".

In conseguenza, il termine in questione, secondo la ricostruzione della Quarta Sezione non può non farsi decorrere dalla data in cui l'azione disciplinare ha avuto inizio attraverso la notifica all'incolpato dell'atto di deferimento.

Nel caso in esame, la particolarità della vicenda era data dalla circostanza che il termine di 90 giorni sarebbe stato rispettato se fosse stato fatto decorrere dalla data in cui il Tribunale è venuto formalmente a conoscenza dell'atto di deferimento.

Al riguardo, ha osservato il Collegio che normalmente la comunicazione dell'atto di deferimento della Procura Federale agli Organi di Giustizia è contestuale (se non antecedente) alla notifica dello stesso deferimento all'incolpato. Ma se accade, come nella fattispecie, che la notifica del deferimento all'incolpato precede la comunicazione dello stesso deferimento agli Organi di Giustizia (nel caso in esame fatta a distanza di 7 giorni), il termine di 90 giorni per l'estinzione del giudizio non può non farsi decorrere, per le ragioni che si sono prima espone, dalla data in cui l'azione disciplinare ha avuto inizio attraverso la notifica all'incolpato dell'atto di deferimento.

Nella specie, tenuto conto che la Procura Federale aveva proceduto alla notifica del deferimento agli incolpati il giorno 9 ottobre 2024 e che la decisione del Tribunale era stata pronunciata il giorno 27 gennaio 2025 (e sottoscritta in data 28 gennaio 2025), risultava superato – pur tenendo conto dei giorni di sospensione feriale (dal 24 dicembre al 6 gennaio) – il termine di 90 giorni di cui all'art. 56, 1° comma, R.d.G. FISE, con la conseguenza che il procedimento disciplinare è stato dichiarato estinto e, come tale, travolto nella sua interezza.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 62/2025 - Pres. Sandulli, Rel. di Majo

Principio di legalità e ricorso all'equità nella giustizia sportiva²⁵

Massima: *"In materia di giustizia sportiva, la determinazione della sanzione disciplinare non può essere fondata su un generico richiamo all'equità, ma deve essere ricondotta ad una specifica fattispecie normativa e sorretta da adeguata motivazione. L'equità può operare esclusivamente quale criterio integrativo nella modulazione della sanzione in funzione del principio di proporzionalità, senza poter surrogare il necessario riferimento alla norma sanzionatoria né dispensare l'organo giudicante dall'indicare espressamente la norma sanzionatoria applicabile ed evidenziare i criteri impiegati per l'individuazione del periodo di squalifica ritenuto congruo e proporzionato rispetto alla condotta e alle circostanze accertate".*

²⁵ In argomento, cfr. anche Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 77/2022 (espressamente richiamata dalla decisione in commento), che ha sostenuto che la tipizzazione dei criteri di modulazione equitativa della sanzione spetta al Giudice di merito, il quale non può omettere tale esame, quale che sia il suo esito, con una adeguata motivazione, così come il correlato argomento giuridico a sostegno.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 63/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Giacomardo

Omessa notificazione alla Procura federale del ricorso al Collegio di Garanzia

Massima: *“Le disposizioni che regolano l'introduzione del giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (art. 59 CGS CONI) individuano le Federazioni Sportive quale parte necessaria del giudizio; pur se l'attuale formulazione dell'art. 59 CGS fa ritenere auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore sportivo, anche in relazione all'uso di differenti termini, posto che al n. 1 di detta norma si fa riferimento alla “trasmissione” alla parte intimata di copia del ricorso, termine che viene ripetuto al successivo n. 2, che pone però detto adempimento a carico della Segreteria del Collegio, mentre al n. 5 si fa riferimento ad una “comunicazione” della quale la parte intimata e le altre parti sono destinatarie con riferimento al citato n. 1, deve escludersi, in ogni caso, che possa pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l'omessa notifica dello stesso alla Procura Federale”²⁶.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 63/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Giacomardo

Valore probatorio della registrazione di una conversazione

Massima: *“La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (così, da ultimo, Cass., Sez. III, ord. 19 gennaio 2018, n. 1250). È in sostanza evidente come il diritto vivente, in perfetta consonanza anche coi principi dell'ordinamento sportivo, metta in rapporto il disconoscimento dell'oggettivo valore probatorio della registrazione di una propria conversazione col rigoroso rispetto di un puntuale contraddittorio col soggetto realmente legittimato per controinteresse. Pertanto, il rilievo di asseverazione della predetta prova può essere vanificato nell'immediato (e salva una richiesta di verifica) soltanto per mezzo di una contestazione fattualmente circostanziata e proveniente da colui contro il quale la prova è prodotta”²⁷.*

²⁶ Si veda *supra* Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 35/2025 - Pres. Loria, Rel. Sferrazza.

È stato, al riguardo, affermato che “la Procura Federale costituisce un organo della Federazione, quello, peraltro, deputato all'esercizio dell'azione disciplinare: conseguentemente l'indicazione della stessa come controparte non allude ad un soggetto diverso, bensì alla funzione esercitata nell'organizzazione federale” (Collegio di Garanzia, Sez. II, 23 febbraio, 2015, n. 5). Ed ancora, con motivazione che chiarisce ulteriormente il rapporto che intercorre tra Procura e Federazione di riferimento, è stato affermato che “la Procura Federale non può essere considerata come titolare di una autonoma legittimazione processuale, e tanto in ragione del rapporto organico della stessa rispetto alla Federazione, il tutto come chiaramente disciplinato dal Titolo IV del CGS CONI” (Collegio di Garanzia, Sez. I, 25 febbraio 2021, n. 26).

²⁷ Cita Collegio di Garanzia, Sezione IV, 18 gennaio 2019, n. 4.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 63/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Giacomardo

Potere-dovere di autonomo accertamento della qualificazione giuridica dei fatti contestati nel deferimento

Massima: *“L’Organo giudicante deve basarsi sui fatti descritti nel deferimento, ma, oltre a poter attribuire a tali fatti una diversa qualificazione giuridica, nel rispetto dei diritti di difesa, può sanzionare tali fatti anche in una misura diversa dalla richiesta della Procura, rientrando la determinazione della sanzione disciplinare nella discrezionalità degli organi di giustizia sportiva, che non può essere sindacata se non nei casi di manifesta irragionevolezza”.*

Massima: *“In tema di procedimento disciplinare sportivo, l’Organo giudicante, nel rispetto del diritto di difesa, ha il potere-dovere di procedere autonomamente alla qualificazione giuridica dei fatti contestati nel deferimento. Tale potere non è vincolato alla prospettazione dell’accusa, potendo il giudice attribuire ai medesimi fatti una diversa fattispecie di illecito o sanzionarli in misura differente rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale. La determinazione della misura della sanzione rientra nell’ampia discrezionalità degli organi di giustizia sportiva e non è sindacabile in sede di legittimità davanti al Collegio di Garanzia, salvo il caso in cui la decisione risulti viziata da manifesta irragionevolezza o da un’evidente sproporzione rispetto alla gravità dei fatti accertati”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 64/2025 - Pres. Loria, Rel. di Majo

Notifica dell’atto di conclusione delle indagini via raccomandata e sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo²⁸

Massima: *“La comunicazione dell’atto di chiusura delle indagini e del deferimento effettuata dalla Procura, mediante lettera raccomandata A/R in luogo della PEC, è da ritenersi affetta non già da inesistenza insanabile, quanto piuttosto da nullità, con conseguente possibilità di sanatoria del vizio”.*

²⁸ Nella decisione in commento, la Seconda Sezione ha ripreso alcuni principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “Le ipotesi di inesistenza della notifica sono ridotte alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. L’inesistenza della notificazione del ricorso è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. civ., I Sez., 2 settembre 2024, n. 23481). Ed ancora, “L’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto. Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, in quanto tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata dalla parte stessa o su ordine del Giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5663). Dal punto di vista della giustizia sportiva, è stato affermato che i procedimenti di giustizia sportiva hanno il carattere dell’informalità e che, pertanto, in tali procedimenti, i vizi formali ordinariamente non costituiscono causa di invalidità dell’atto poiché il fine principale dell’ordinamento sportivo, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e quindi è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, n. 56/2018. A tal riguardo, cfr. anche Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, n. 87/2023).

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 67/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Ferrante

Natura perentoria e decadenziale del termine di cui all'art. 59, c. 1, CGS CONI sull'impugnazione principale

Massima: *"In tema di ricorso avanti al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 59, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva CONI per l'impugnazione delle decisioni endofederali ha natura perentoria e inderogabile. La piena conoscenza del provvedimento, idonea a far decorrere detto termine, si considera legalmente ed inconfutabilmente integrata dalla comunicazione personale e diretta della decisione (completa di motivazioni) all'indirizzo di posta elettronica fornito dalla parte per le comunicazioni, a prescindere dalle modalità di pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale della Federazione. L'accertamento della tardività del gravame ha carattere assorbente rispetto a ogni altro motivo di merito, comportando l'inammissibilità del ricorso e la conferma della sanzione irrogata".*

Massima: *"Il Capo II del Titolo VI del Codice di Giustizia Sportiva CONI - rubricato "Procedimenti" - disciplina in modo puntuale ed esaustivo le modalità di instaurazione del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, stabilendo che il ricorso debba essere proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata (art. 59, primo comma, CGS CONI). Si tratta, all'evidenza, di un termine processuale perentorio ed inderogabile, modellato sulle medesime caratteristiche dei termini impugnatori del processo civile mediante il generale rinvio contenuto nel Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 2, comma 6, secondo il quale gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività alle norme generali del processo civile, oltretutto, in virtù dell'ulteriore richiamo - contenuto nell'art. 2, comma 2, CGS - ai consolidati e trasversali principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo"²⁹.*

Nella specie, la Quarta Sezione, nel dichiarare il ricorso inammissibile poiché intempestivo, ha rilevato che, a norma dell'art. 85 del Regolamento di Giustizia della FIP, *"le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate su Comunicato Ufficiale e, nel rispetto dei limiti imposti dalle regole poste a tutela della riservatezza, sono rese accessibili e conservate per il tempo di almeno un anno tramite il sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page"*.

²⁹ La natura perentoria del termine di proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia - e la ratio delle norme in tema di instaurazione del processo sportivo - è, altresì, confermata dalla costante giurisprudenza del Collegio di Garanzia, che, pur con riferimento ad una questione relativa ad un'impugnazione di primo grado nell'ambito di un giudizio endofederale, ha sancito che *"come concordemente statuito dalla giurisprudenza anche di legittimità, il regime delle preclusioni processuali deve ritenersi concepito non solo nell'interesse della parte, ma anche dell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo; la tardività della domanda è rilevabile d'ufficio ogni qual volta dagli atti del processo emerga con certezza l'intervenuta decadenza anche quando i fatti e/o gli atti dai quali emerge non siano stati prodotti e/o dedotti a tal fine"* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 54 del 1° luglio 2019; cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 24858 del 24 novembre 2011).

Sempre in ordine alla natura ed alla portata dei termini processuali afferenti al giudizio innanzi all'odierno Collegio - ed alle conseguenze derivanti dalla violazione degli stessi - la giurisprudenza sportiva di legittimità ha anche osservato che è ordinatorio il diverso termine di cui all'art. 60, comma 1, CGS CONI previsto per la costituzione in giudizio della parte intimata, poiché *"il mancato rispetto di tale termine non determina un danno non rimediabile all'interesse della parte istante, con la conseguenza che non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata"* (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 46 del 6 agosto 2018), laddove contrariamente *"i termini previsti dagli artt. 59, comma 5, e 60, comma 4, CGS hanno natura perentoria e decadenziale, derivando dal loro mancato rispetto, rispettivamente, l'inammissibilità del ricorso incidentale tardivo e l'impossibilità per il collegio giudicante di tenere conto delle memorie o istanze tardivamente presentate"* (cfr. decisione n. 46/2018 cit.).

Ne discende, pertanto, la pacifica natura perentoria e decadenziale del termine di cui all'art. 59, primo comma, CGS, che disciplina l'impugnazione principale (cfr., in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 43 del 4 giugno 2021).

Al riguardo, la decisione impugnata risultava regolarmente pubblicata completa di motivazioni e trasmessa alla parte ricorrente via e-mail, presso l'indirizzo di posta elettronica fornito per le comunicazioni.

Sulla specifica censura relativa alla asserita irregolarità della pubblicazione della decisione impugnata, il Collegio ha osservato che, a prescindere dalla questione sulla pubblicazione sul sito internet della Federazione (o dalla questione sulla data della pubblicazione), risultava comunque applicabile nella fattispecie il principio secondo il quale nel più è compreso il meno, atteso che la comunicazione personale e diretta al ricorrente, all'indirizzo di posta elettronica appositamente fornita per le comunicazioni, non può non determinare una legale piena conoscenza del provvedimento emesso in modo ben più certo e inconfutabile di una pubblicazione che è rivolta ad una platea indeterminata di destinatari.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 71/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Serio

Sindacato di legittimità sul bilanciamento tra circostanze

Massima: *“In tema di sanzioni disciplinari sportive, la valutazione operata dal giudice di merito circa il bilanciamento tra circostanze attenuanti (quali, ad esempio, il pregresso comportamento meritorio del tesserato nella gestione di organi federali) e circostanze aggravanti, con il conseguente giudizio di equivalenza o prevalenza, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. Tale statuizione può essere sindacata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport solo ove risulti affetta da manifesta irragionevolezza o da vizi logici macroscopici, che nella specie non si ravvisano qualora la sanzione sia adeguatamente motivata in relazione alla gravità degli addebiti. Parimenti, la decisione di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio, qualora fondata sulla particolare complessità della fattispecie e della vicenda processuale, è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito che, se sorretto da una motivazione immune da vizi logici, resta sottratto al sindacato di legittimità”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 73/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Giacomardo

Configurazione dell'intervento volontario di un terzo nel giudizio di legittimità

Massima: *“L'intervento volontario di un terzo nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport è ammissibile solo laddove assuma la configurazione di un intervento adesivo autonomo. Tale condizione si verifica esclusivamente quando il terzo sia titolare di una situazione giuridica soggettiva, autonoma e protetta dall'ordinamento, che potrebbe essere pregiudicata dalla decisione, non essendo sufficiente un generico interesse di fatto o un riflesso indiretto della pronuncia sulla propria sfera economica”³⁰.*

³⁰ Si fa riferimento anche a Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione 14 novembre 2022, n. 68; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione 23 novembre 2022, n. 73.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 73/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Giacomardo

Contributo “paracadute” a favore delle retrocesse in serie B³¹

Massima: “Con riferimento ai meccanismi di mutualità tra Leghe professionistiche (nello specifico il “Contributo di Solidarietà Retrocesse”), la disciplina dei criteri di ripartizione e dei requisiti di accesso ai fondi (c.d. “paracadute”) rientra nell’autonomia regolamentare delle Leghe e delle Federazioni. Tali meccanismi sono volti a garantire la sostenibilità finanziaria e la competitività dei campionati nel passaggio tra diverse categorie; pertanto, la loro legittimità non può essere sindacata sotto il profilo della convenienza economica, ma solo per violazione di norme di legge o regolamentari o per manifesta irragionevolezza nell'applicazione dei criteri predeterminati”.

Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione n. 74/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Giacomardo

Legittimazione ed interesse ad impugnare la deliberazione assembleare in ordine alla quale l’associato aveva in precedenza espresso voto favorevole³²

Massima: «In via generale, deve osservarsi che l’art. 2377, c. 2, c.c. stabilisce che le delibere non conformi alla Legge o allo statuto possono essere impugnate dai “soci assenti, dissenzienti od astenuti”, non includendo tra i soggetti legittimati l’associato che abbia espresso voto favorevole; l’elencazione contenuta nella disposizione è considerata tassativa dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti e la ratio di tale esclusione può individuarsi nella circostanza che l’associato, votando a favore, ha concorso a formare la volontà assembleare e, pertanto, non può successivamente contraddirla, ponendosi in contrasto con una decisione a cui egli stesso ha dato causa. Inoltre, deve sottolinearsi come l’azione giudiziaria proposta contro la delibera assembleare dall’associato che abbia votato a favore è carente, altresì, di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., atteso che è evidente, per la doverosità della stabilità delle delibere assembleari, che lo stesso sia privo di un interesse meritevole di tutela a chiederne l’annullamento: avendo egli stesso contribuito alla sua adozione, non può lamentare una lesione di un proprio diritto o interesse derivante dalla delibera stessa. D’altro canto, un mero “cambio di idea” non costituisce un interesse giuridicamente qualificato che possa fondare un’azione di annullamento. Né può giungersi a diversa conclusione in relazione all’avvenuto mutamento della composizione dei soci della società».

³¹ Sul tema, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 23 ottobre 2019, n. 87, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 80/2023 e Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 92/2023, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2023*, p. 75 ss.

³² Precedentemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione 6 settembre 2017, n. 63, secondo cui “Va considerato, innanzi tutto, il principio generale valevole in materia di associazioni e di società per il quale l’associato o il socio non è legittimato a proporre impugnazione al fine di far valere l’annullabilità di deliberazioni adottate con il voto favorevole dello stesso, essendo legittimati (a proporre l’impugnazione) i soli associati o soci assenti o dissenzienti (i principi in materia di impugnazione delle delibere assembleari sono richiamati, sia pure in termini problematici, da Cass. civ., Sez. III, 2 marzo 1973, n. 579)”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 74/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Giacomardo**Assorbimento dei motivi a seguito di declaratoria di inammissibilità**

Massima: *“In tema di ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, l'accertamento di una causa di inammissibilità del ricorso (o di un motivo di impugnazione) determina l'immediata spoliazione della potestas iudicandi in capo al giudice, precludendo l'esame delle questioni di merito ad esso connesse. In applicazione del principio giurisprudenziale consolidato, qualora il giudice dichiari l'inammissibilità di una domanda o di un motivo, le eventuali argomentazioni svolte ad abundantiam o per completezza sul merito della controversia devono ritenersi prive di effetti giuridici e influenti ai fini della decisione. Ne consegue che, una volta rilevato il vizio in rito che rende il ricorso non procedibile, l'organo di legittimità è esonerato dall'esaminare gli ulteriori motivi di gravame, i quali restano assorbiti dalla pronuncia di rito”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 75/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini**Esimente della provocazione e requisito dell'immediatezza**

Massima: *“In tema di illeciti disciplinari sportivi, l'esimente della provocazione (mutuata dall'art. 599 c.p. o intesa come circostanza attenuante) richiede, per la sua configurabilità, la prova rigorosa della immediatezza della reazione rispetto al fatto ingiusto altrui. Il concetto di immediatezza, pur dovendo essere interpretato con la necessaria elasticità in relazione alle peculiarità del caso concreto, non può prescindere dalla sussistenza di un nesso eziologico diretto tra l'offesa ricevuta e lo stato d'ira che determina la reazione. Ne consegue che il decorso di un considerevole lasso di tempo tra l'asserito fatto ingiusto e la condotta reattiva esclude il rapporto di causalità necessario per l'applicazione dell'esimente, riconducendo il comportamento del tesserato non già a un impulso emotivo incontenibile, bensì a sentimenti differenti quali l'odio o il rancore covato nel tempo, che non giustificano alcuna attenuazione della responsabilità disciplinare”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 76/2025 - Pres. Branca, Rel. Maietta**Approvazione del Manuale delle Licenze Nazionali**

Massima: *“Il Manuale Licenze non costituisce un “regolamento federale” nel senso tecnico-giuridico quanto, piuttosto, un atto di normazione secondaria, a carattere annuale, con cui il Consiglio Federale, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica e gestionale, definisce i requisiti e le condizioni per l'ammissione e la permanenza nei campionati professionistici, dando attuazione e specifica ai principi già contenuti nelle fonti regolamentari primarie, ma non le innova al punto da richiedere il medesimo iter di approvazione; di tal che il medesimo non necessita di essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 31, co. 6, CGS CONI”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 76/2025 - Pres. Branca, Rel. Maietta**Competenza in unico grado del Collegio di Garanzia prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali**

Massima: *“Non è predicabile la violazione dei principi costituzionali e sovranazionali sul giusto processo (artt. 24, 111 Cost.; art. 6 CEDU) a causa della previsione, contenuta nel Manuale Licenze, che esclude*

l'impugnativa in ambito federale avverso le sanzioni irrogate dal Consiglio Federale; l'esclusione di un'impugnativa endofederale, con la previsione del ricorso diretto all'organo di giustizia di ultimo grado, ai sensi dell'art. 54, c. 3, CGS CONI, non costituisce una lesione del diritto di difesa, ma una sua diversa modulazione, pienamente legittima nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. La Corte costituzionale ha invero chiarito che il diritto alla tutela giurisdizionale non implica necessariamente un doppio grado di giudizio di merito e che il legislatore (in questo caso, l'ordinamento sportivo) può configurare diverse modalità di tutela, purché venga garantito un rimedio effettivo".³³

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 76/2025 - Pres. Branca, Rel. Maietta

Valenza dello "Schema d'atto" dell'Agenzia delle Entrate e dell'istituto del ravvedimento operoso ai fini sanzionatori nell'ambito delle Licenze Nazionali

Massima: *«Il compito della commissione tecnica e del Consiglio Federale è quello di verificare, ai fini sportivi, la regolarità e l'affidabilità finanziaria delle società affiliate, a garanzia della parità competitiva e della credibilità del campionato; in tale prospettiva, lo "Schema d'atto" notificato dall'Agenzia delle Entrate, pur essendo un atto endoprocedimentale e non definitivo ai fini fiscali, costituisce un elemento di prova gravissimo e pienamente rilevante ai fini della valutazione sportiva, nell'ambito delle Licenze Nazionali, per l'applicazione, da parte della Federazione, delle sanzioni previste dai propri regolamenti"»³⁴.*

³³ Si rammenta, a tal proposito, che «le considerazioni svolte in merito al carattere eccezionale e residuale della competenza in grado unico e di merito riservata al Collegio di Garanzia dall'art. 54, comma 3, CGS CONI, sono state confermate anche dalle Sezioni Unite di questo Collegio che, pur consapevoli dei diversi orientamenti adottati nel tempo dalle singole Sezioni, hanno definitivamente chiarito che, fuori dai casi in cui prevale la tutela dell'ordine sportivo nazionale e dell'ordine pubblico complessivamente considerato, "la corretta interpretazione delle citate disposizioni dell'art. 54 del CGS del CONI consentano al Collegio di Garanzia di decidere in unico grado solo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto. Con la conseguente necessità di assicurare, nell'ambito della giustizia federale, la prima ordinaria tutela delle posizioni soggettive che si ritengano lese per atti e provvedimenti adottati dagli organi federali"» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 62/2018; Sez. I, decisione n. 77/2019).

La pronuncia delle Sezioni Unite ha posto fine ai contrasti interpretativi sulla disciplina di cui all'art. 54, c. 3. Trattasi, dunque, di una competenza eccezionale, con cognizione estesa al merito, predicabile ove sia espressamente previsto dagli Statuti e Regolamenti federali, ovvero da norme statali o del CONI. Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'Ordinamento sportivo nazionale, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti agli Organi della Giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS del CONI, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, stante il carattere di tassatività delle ipotesi in relazione alle quali il Collegio di Garanzia dello Sport può pronunciarsi quale giudice unico e di merito (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 14/2019).

A ben vedere, l'attribuzione al Collegio di Garanzia di specifiche controversie in base a speciali regole procedurali, definite d'intesa con il CONI, riconduce alla disciplina che costituiva oggetto dell'art. 21 del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva (che stabiliva norme *ad hoc* con riferimento alla risoluzione delle controversie in materia di Licenza UEFA, di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e di iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro).

³⁴ Il Collegio ha, inoltre, per completezza motivazionale, chiarito che lo schema d'atto è un atto preparatorio con cui l'Amministrazione Finanziaria comunica al contribuente la pretesa tributaria che intende formalizzare, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento definitivo. La sua funzione è quella di consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa in una fase antecedente alla formazione dell'atto impositivo, presentando osservazioni e documenti che l'Ufficio è tenuto a valutare. La Corte di Cassazione, sul punto e recentemente, ha affermato che, "in materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12 c. 7 L. 212/2000, nel caso in cui l'Ufficio – dopo la notifica del PVC (processo verbale di constatazione) redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della comunicazione da parte del contribuente delle osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori – formuli ulteriori rilievi o nuove contestazioni rispetto a quelle contenute nel PVC, delle quali il contribuente venga a conoscenza per la prima volta, il termine di sessanta giorni di cui ancora all'art. 12 c. 7 L. 212/2000 inizia a decorrere a partire dal momento in cui l'Ufficio ne notifica il soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del PVC, anche se i fatti materiali conosciuti dall'Amministrazione finanziaria e posti a base della nuova contestazione sono stati già rilevati in occasione della redazione del PVC medesimo" (Cass., 7 gennaio 2025, n. 287), in tal modo garantendo una partecipazione effettiva del contribuente che ritenga di essere nel giusto, sin da subito, senza dover peraltro attendere lo spirare del termine finale dei 60 giorni, con ciò potendo velocizzare le procedure connesse all'atto finale sia esso confermativo o demolitorio dell'accertamento. Pretendere che la Federazione attenda l'esito di un contenzioso tributario, che può durare anni, per poter intervenire, significherebbe paralizzare ogni forma di controllo efficace e consentire a società con situazioni finanziarie opache di alterare la regolarità

Massima: *“Il successivo “ravvedimento operoso” effettuato dalla società sportiva, sebbene presentato con riserva, costituisce una sostanziale ammissione dell’irregolarità del pagamento originario; invero, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, l’adesione all’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, costituisce un’ammissione della violazione commessa e della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della relativa sanzione. Non si tratta di una mera regolarizzazione formale, ma di un atto che implica il riconoscimento della propria colpevolezza da parte del contribuente, atteso che il ravvedimento operoso presuppone la “coscienza e volontarietà della condotta” (Cass. Civ., 27 giugno 2019, n. 17254)».*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 77/2025 - Pres. Branca, Rel. Maietta

Regolarità contributiva e fiscale delle società calcistiche³⁵

Massima: *“Le sanzioni previste in caso di omesso o ritardato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali, non incidono in alcun modo sul principio del merito sportivo, il quale risulta al contrario tutelato e rafforzato dalle sanzioni irrogate. Il regolare svolgimento delle competizioni e la salvaguardia del merito sportivo presuppongono, infatti, il rispetto da parte di tutti i partecipanti delle medesime regole, prime fra tutte quelle che garantiscono la regolarità gestionale e la par condicio economica. Una società che omette di versare imposte e contributi acquisisce un indebito vantaggio finanziario rispetto alle altre società che onorano puntualmente i propri obblighi, alterando così le condizioni di equa competizione. Sanzionare tali condotte non significa mortificare il risultato del campo, ma garantirne la genuinità, assicurando che esso sia il frutto di un confronto leale tra contendenti che operano nel rispetto delle regole comuni”.*

Massima: *“L’obbligo di verificare la regolarità e la legittimità dei versamenti fiscali e contributivi incombe in via esclusiva sul contribuente e, per esso, sui suoi organi amministrativi. Tale dovere di diligenza non è in alcun modo attenuato o escluso da eventuali ritardi o omissioni degli organi di controllo, statali o federali; di tal ché la mancata tempestiva comunicazione, da parte degli enti di controllo, non esclude la responsabilità degli amministratori e revisori, i quali devono comunque adottare tutte le cautele necessarie per evitare danni alla società”³⁶.*

delle competizioni. Peraltro, la giurisprudenza, anche statale, ha chiarito che non esiste un obbligo generalizzato e assoluto di contraddittorio preventivo in ogni tipo di accertamento. A maggior ragione, un tale obbligo non può essere imposto all’ordinamento sportivo, che agisce sulla base di proprie regole e per proprie finalità e che si basa sulla tempestività delle decisioni e dei provvedimenti al fine di consentire il regolare svolgimento dei campionati.

³⁵ In argomento, possono richiamarsi le recenti Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 26/2024 e Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 44/2023.

³⁶ Richiama Cass. Civ., 20 luglio 2021, n. 20644, secondo cui *“la mancata tempestiva comunicazione da parte degli enti di controllo circa l’illegittimità delle compensazioni non esclude la responsabilità del contribuente, il quale è tenuto a rispettare i presupposti normativi per l’utilizzo dei crediti d’imposta”*. Sulla pretesa illegittima attribuzione di responsabilità *per culpa in eligendo* e *in vigilando*, il Collegio ha affermato che la responsabilità della gestione sociale è un onere che grava primariamente e in via non delegabile sugli amministratori. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, gli amministratori hanno il dovere di verificare l’effettiva esistenza dei crediti fiscali utilizzati in compensazione e rispondono per *mala gestio* in caso di omissione di tale controllo. Affidarsi a consulenti esterni non esonera gli amministratori dal dovere di vigilanza e controllo sull’operato dei propri delegati, specialmente a fronte di operazioni finanziarie complesse e potenzialmente rischiose come quella posta in essere. La responsabilità non è esclusa neppure se si agisce sulla base di

Massima: *“È immune da vizi la decisione di merito che incentri la propria analisi sull'oggettività della violazione (il mancato pagamento), ritenendo implicitamente irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, la questione della tempistica delle comunicazioni esterne. Invero, l'illecito disciplinare si perfeziona con il mancato versamento entro la scadenza federale. La causa di tale inadempimento – sia essa negligenza, imprudenza o, come nel caso di specie, l'utilizzo di uno strumento di pagamento inidoneo perché fondato su crediti inesistenti – attiene alla sfera di responsabilità esclusiva della società e dei suoi amministratori, i quali hanno il dovere di verificare l'effettiva esistenza dei crediti fiscali utilizzati in compensazione e non possono invocare a propria discolpa il silenzio degli organi di vigilanza”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 77/2025 - Pres. Branca, Rel. Maietta

Valore della quietanza di pagamento rilasciata da AdE ai fini della verifica della regolarità contributiva e fiscale e utilizzo dell'istituto della compensazione

Massima: *“La quietanza di pagamento rilasciata dal sistema telematico attesta unicamente l'avvenuta ricezione e processazione del modello F24, ma non certifica in alcun modo la validità sostanziale dell'operazione, né, tantomeno, l'esistenza e la legittima fruibilità del credito utilizzato in compensazione. L'utilizzo di un credito "inesistente" rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria e contributiva deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta. La prova del regolare versamento grava sulla società, e tale prova non può certo essere costituita da una quietanza relativa a una compensazione illegittima”.*

Massima: *“La quietanza rilasciata a seguito della presentazione di un modello F24 che include una compensazione attesta, in prima istanza, il compimento di un'operazione contabile. Il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate riceve la delega di pagamento, la processa e ne rilascia una ricevuta che conferma l'avvenuta presentazione e l'esecuzione contabile. Tale documento è qualificabile come una "mera presa d'atto dell'Amministrazione Fiscale" o un documento idoneo a provare il "fatto storico" che il contribuente ha portato un credito in compensazione, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettivo effetto estintivo dell'obbligazione, atteso che l'Amministrazione Finanziaria conserva il pieno potere di controllare, anche in un momento successivo, la legittimità del credito utilizzato dal contribuente, entro i termini di accertamento previsti dalla legge”.*

Massima: *“L'effetto estintivo del debito tributario tramite compensazione ex art. 17 D. Lgs. 241/1997 è subordinato all'effettiva esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto e solo quando vi sia coincidenza tra il soggetto debitore e il soggetto titolare del credito. Ciò rende illegittima la c.d. "compensazione orizzontale". L'onere di dimostrare la piena e sostanziale regolarità dei propri adempimenti incombe sulla società che chiede la licenza. Scegliendo di adempiere alle proprie obbligazioni attraverso un meccanismo*

pareri di consulenti, qualora non si adottino "ulteriori cautele". Nel caso di specie, secondo la Prima Sezione, la diligenza minima avrebbe imposto una verifica sulla reale esistenza e provenienza dei crediti, onere che è stato palesemente disatteso. Sul punto, si richiama Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 20/2025 cit.

*complesso e rischioso come la compensazione con crediti di terzi, la ricorrente si è assunta la responsabilità delle eventuali irregolarità di tale operazione*³⁷.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 78/2025 - Pres. Palmieri, Rel. Zimatore

Legittimazione delle Leghe a impugnare le delibere consiliari e assembleari³⁸

Massima: *“Le Leghe sono enti di natura privatistica, composti da società affiliate alla Federazione, sulla quale quest’ultima esercita funzioni di coordinamento e controllo; pertanto, le medesime sono titolari di una specifica, autonoma posizione giuridica qualificata dall’interesse proprio, conseguenza ed effetto dell’interesse diffuso che alle stesse fanno indiscutibilmente capo. Ne deriva che una Lega è pienamente legittimata a impugnare un atto federale che reputa lesivo degli interessi propri (quale ente esponenziale) e/o dei propri associati e rappresentati; negare tale legittimazione, tra l’altro, porterebbe all’estrema conseguenza che, avverso le*

³⁷ Nella specie, il Collegio ha rilevato come la compensazione effettuata dalla società ricorrente fosse stata fatta in assenza di base normativa e come tale in violazione di legge; infatti, la principale modalità operativa attraverso cui questo principio (la compensazione) trova attuazione è la cosiddetta “compensazione orizzontale” o “speciale”, disciplinata dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questa norma consente ai contribuenti di eseguire versamenti unitari di imposte e contributi, estinguendo i propri debiti mediante l’utilizzo di crediti vantati nei confronti dei medesimi enti impositori. Tale meccanismo permette di compensare debiti e crediti anche di diversa natura (ad esempio, un debito IRPEF con un credito IVA), ma ciò sempre in presenza di determinati requisiti e presupposti, ovvero nel rispetto del: 1) principio di tassatività ed inderogabilità (solo nei casi e con le modalità espressamente previsti dalla legge) (cfr. Cass. Civ., 13 aprile 2025, n. 9644); 2) identità dei soggetti: l’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 limita l’applicazione della compensazione all’ipotesi di crediti “nei confronti dei medesimi soggetti”; 3) origine dei crediti: crediti ammessi in compensazione sono esclusivamente quelli “risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche” presentate dal contribuente. Un credito non può essere legittimamente compensato se non emerge da una dichiarazione ritualmente presentata.

Pertanto, una diretta e importante conseguenza del principio di identità soggettiva è il divieto di utilizzare la compensazione nell’ambito di un acollo di debito d’imposta altrui. Sebbene l’art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000 ammetta l’acollo del debito d’imposta, ciò non significa che l’accollante (il soggetto che si fa carico del debito altrui) possa estinguere tale debito utilizzando i propri crediti fiscali. L’articolo 1 del decreto-legge n. 124/2019 ha formalizzato questo divieto, stabilendo che per il pagamento di un debito accollato “è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante”. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che tale divieto era già insito nel sistema e nei principi vigenti anche prima di questa norma, proprio per la mancanza del requisito dell’identità soggettiva tra debitore e creditore (cfr. Cass. Civ., 13 aprile 2025, n. 9644). L’acollo, infatti, non trasferisce la titolarità del debito tributario, che rimane in capo al contribuente originario (accollato).

In linea con tale orientamento anche la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, che ha chiaramente precisato come «secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione, alla quale si ritiene di aderire, la compensazione in materia tributaria “è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge” (Cass., 22 giugno 2021, n. 17836; analogamente, fra le tante, Cass., 26 gennaio 2021, n. 1668 e Cass., 23 aprile 2020, n. 8068). Secondo tale condivisibile giurisprudenza, tale principio non può ritenersi superato per effetto dell’art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il cui ottavo comma prevede, infatti, che, “Fermo restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione [...]”. Tale disposizione conferma che la compensazione è possibile solo nei casi previsti dalla legge e fra questi non vi è un’ipotesi generale di compensazione realizzata avvalendosi di crediti tributari di terzi. Peraltro, con risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che la compensazione, fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative ad hoc, trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. Va aggiunto, a confutazione di una ulteriore argomentazione di parte ricorrente, secondo cui i modelli F2 già allegati alla domanda di iscrizione al campionato Lega Pro 2021/2022 risulterebbero tutti quietanzati e, pertanto, i pagamenti in compensazione risulterebbero regolari, che in realtà la quietanza non prova la regolarità nel merito degli specifici adempimenti, regolarità che per le ragioni sopra esposte è da escludere nel caso di specie» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 60/2021).

³⁸ Richiama Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 77/2018 e, da un punto di vista generale, sull’impugnazione delle delibere federali, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 57/2023 e Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 20/2023; recentemente, sull’impugnazione, da parte del Presidente di un Comitato Regionale, avverso la delibera di commissariamento del medesimo comitato, **Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 80/2025 - Pres. Zaccheo, Rel. Carleo**, ove si legge che “il Collegio ritiene che non possa essere negata la legittimazione attiva del ricorrente ad impugnare le delibere contestate (o la delibera complessa) vertenti sia sulla sospensione del tesseramento, sia sulla revoca, o decadenza, degli incarichi federali ricoperti, sia sul Commissariamento del Comitato Regionale Campania. Ciò, sulla scorta di un orientamento consolidato da parte del Collegio di Garanzia secondo il quale, laddove il provvedimento del Consiglio Federale assume, nei confronti dell’interessato, il valore di un provvedimento affittivo, il relativo scopo finisce per ricollocarlo nell’area delle decisioni normalmente rimesse alla competenza degli Organi di giustizia federali e del CONI (cfr., ex plurimis, Collegio di Garanzia, IV Sez., decisione n. 22/2018)”.

delibere reputate illegittime e lesive, non vi sarebbe alcuno strumento di tutela, in violazione dei principi costituzionali volti a garantire la piena effettività della tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 78/2025 - Pres. Palmieri, Rel. Zimatore

Modifiche statutarie e cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport

Massima: *“Una modifica statutaria non può ritenersi legittima solo se e in quanto sia prevista (o addirittura imposta) da una disciplina sovraordinata, ma, al contrario, deve ritenersi illegittima solo se in contrasto con una disciplina sovraordinata che, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente, la vieti; di tal che al Collegio di Garanzia non spetta di certo sindacare le ragioni per le quali l'Assemblea Federale abbia ritenuto di operare una modifica bensì di indagare se, sotto il profilo della legittimità, le modifiche apportate nello specifico si pongano in contrasto con una disposizione sovraordinata, ad esempio con i Principi Fondamentali del CONI”³⁹.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 78/2025 - Pres. Palmieri, Rel. Zimatore

Principio di sovraordinazione delle Federazioni rispetto alle Leghe

Massima: *«Occorre ribadire il principio di sovraordinazione della Federazione rispetto alla Lega. Principio affermato anche da questo Collegio a Sezioni Unite con la decisione n. 22/2020, in ordine ai rapporti tra Federazione e Lega, approfondendo la fondamentale relazione del riconoscimento e della sua revoca, ed enucleando, da tale analisi, un quadro generale di riferimento dei rapporti tra Federazioni e Leghe in termini di “sovraordinazione e sottordinazione”. In quell’occasione, il Collegio ha avuto modo di affermare che “qualora fra due soggetti od organi intercorra un rapporto di sovraordinazione, con finalità di coordinamento e controllo, la funzione di controllo è connaturale alla stessa posizione sovraordinata; pertanto, l’organo “superiore” è legittimato, per ciò solo, a vigilare sull’attività del controllato. Questi, dunque, può esercitare ipso iure i relativi*

³⁹ Le Sezioni Unite sono state chiamate a valutare due modifiche statutarie apportate dalla FIPAV e impugnate dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile. Sulla prima, ossia quella che subordina l'organizzazione delle competizioni alla stipula di un'apposita convenzione, il Collegio ha reputato insussistente alcun contrasto, posto che nessuna disposizione sovraordinata garantisce alla Lega questo compito – ossia lo svolgimento dell'attività organizzativa delle competizioni – in assenza di convenzione; piuttosto, l'art. 10 dei Principi Fondamentali del CONI, al comma 7, prevede espressamente che «La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali». Le medesime considerazioni, secondo il giudizio del Collegio, valgono con riguardo alla seconda modifica statutaria, la quale introduce l'obbligo di tesseramento per i vertici della Lega. Con riguardo a detta integrazione, non solo non sussiste alcuna norma sovraordinata che la vieti o la escluda, ma può individuarsi anche un argomento testuale che milita nel senso della opportunità del tesseramento, o comunque della possibilità del tesseramento: il comma 5 del punto 10 dei Principi Fondamentali del CONI recita: «La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblies nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI»; la disposizione, dunque, dà per scontato che i vertici possano essere tesserati, tanto è vero che stabilisce una incompatibilità con determinate cariche elettive ed evidentemente muove dalla premessa che il Presidente, il Consigliere o il Revisore della Lega sia iscritto alla Federazione. Ed infatti, la previsione della incompatibilità con cariche federali non avrebbe senso se il Presidente, il Consigliere o il Revisore della Lega non fosse, allo stesso tempo, un iscritto alla Federazione. Peraltro, hanno concluso le Sezioni Unite, «la modifica in esame, non solo non si pone in contrasto con alcuna norma sovraordinata, ma non presenta alcuno dei vizi dedotti dalla ricorrente, non risultando né discriminatoria, né irragionevole, né sproporzionata, né in contrasto con i principi del ‘giusto processo’. Al contrario, essa risponde ad una comprensibile esigenza di integrazione e coordinamento tra ente sovraordinato ed ente subordinato; esigenze sicuramente apprezzabili in linea di principio, che l'Assemblea Federale, con valutazione non sindacabile, ha ritenuto di perseguire anche attraverso tale modalità”.

poteri di annullamento, riforma o revoca degli atti del controllato, adottando, nei confronti dello stesso, provvedimenti sanzionatori, advocativi o disciplinari»⁴⁰.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 79/2025 - Pres. Branca, Rel. D'Antonio

Termine di sessanta giorni per la definizione del giudizio di rinvio

Massima: *“In termini generali e valevoli per ogni tipo di procedimento, il termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 38 CGS CONI (secondo il cui comma 3, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni) per la pronuncia del giudizio di rinvio, non decorre affatto dal giorno del deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, bensì dal momento in cui il Collegio restituisce gli atti all'organo a cui ha rinviato, ivi naturalmente comprese le motivazioni della decisione attraverso le quali è possibile adempiere all'osservanza del dovere che incombe sulla Corte di merito di uniformarsi al principio di rinvio fissato”⁴¹.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 82/2025 - Pres. D'Alessio, Rel. Ferrante

Requisiti illecito sportivo ex art. 33 del Regolamento di Giustizia FIGB e ammissione dell'addebito

Massima: *“In tema di illeciti disciplinari sportivi, la fattispecie di illecito sportivo (prevista, nel caso di specie, dall'art. 33 del Regolamento di Giustizia FIGB) si perfeziona con il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, a prescindere dall'entità del beneficio effettivamente conseguito o dal livello (locale o nazionale) della competizione. La gravità di tale condotta è accentuata qualora essa venga posta in essere attraverso artifici e raggiri volti a trarre in inganno l'ufficiale di gara. Ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti, non può considerarsi “peculiarmente virtuoso” il comportamento confessorio del tesserato che intervenga solo dopo che i fatti siano stati già pienamente accertati dall'organo arbitrale o inquirente. In tale ipotesi, l'ammissione dell'addebito risulta ininfluyente e non idonea a mitigare la sanzione,*

⁴⁰ Sul ruolo delle Leghe e sul rapporto con le Federazioni appare utile richiamare, altresì, il parere n. 2/2017 della Sezione Consultiva, ove è stato precisato che le Leghe sono enti di secondo grado delle Federazioni e garantiscono il regolare svolgimento delle competizioni; tuttavia, la loro funzione non compromette il principio di centralità delle Federazioni e, anzi, impone che gli statuti e i regolamenti delle Leghe si conformino a quelli delle Federazioni e ai principi generali dell'ordinamento sportivo. Le Leghe, pur godendo di una autonomia vigilata, assolvono, quindi, a una funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi della Federazione a cui fanno capo (si veda anche Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 6 maggio 2015, n. 12).

⁴¹ Negli stessi termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 26/2018: *“la chiara disposizione normativa di cui all'art. 38, comma 3, CGS CONI citato non può lasciare spazio ad altre interpretazioni: in claris non fit interpretatio. È di tutta evidenza che il dies a quo per la decorrenza del termine di conclusione del giudizio disciplinare debba essere individuato dalla data in cui il Giudice del rinvio riceve gli atti del procedimento da parte del Collegio di Garanzia e non nella data di comunicazione della decisione del Collegio di Garanzia [...] Non ha pregio, infatti, l'argomentazione proposta dai ricorrenti sulla presunta conoscenza di tutti gli atti del procedimento rinviato da parte del Giudice del rinvio, avendo scelto il legislatore sportivo di far decorrere il termine dalla ricezione effettiva degli atti da parte del Collegio di Garanzia. Né trova fondamento la tesi secondo cui nel concetto di giudizio di rinvio andrebbero compresi entrambi i gradi di giudizio, per cui il termine di sessanta giorni dovrebbe comprendere sia la fase dinanzi al Tribunale che quella dinanzi alla Corte Federale d'Appello. Infatti, il giudizio di rinvio è quello dinanzi al Giudice cui il Collegio di Garanzia rinvia, che, nel caso di specie, è il Giudice di primo grado. Tale giudizio deve concludersi entro sessanta giorni, mentre il giudizio di impugnazione – che, peraltro, è del tutto eventuale, il che determinerebbe una variabilità dei termini di conclusione del giudizio, a seconda che vi siano o meno due gradi di giudizio – seguirà i termini ordinari (pertanto, quelli previsti dall'art. 38, comma 2, CGS CONI, il quale prevede che “Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo”). A seguire la tesi dei ricorrenti – come ha ben motivato la Corte Federale d'Appello – “dovrebbe computarsi – nel giudizio di rinvio – anche l'eventuale fase di impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia. Il che renderebbe sicuramente il termine di sessanta giorni impossibile da rispettare”.*

specialmente laddove l'esperienza pluriennale degli incolpati renda inverosimile la tesi della mancanza di consapevolezza circa il disvalore della condotta tenuta".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 83/2025 - Pres. e Rel. D'Alessio

Cessazione della materia del contendere per dichiarazione congiunta delle parti quale manifestazione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione della controversia⁴²

Massima: *"Nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la dichiarazione congiunta delle parti (ricorrente e resistenti) che manifesti il venir meno dell'interesse alla prosecuzione della controversia determina la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria comporta l'estinzione del procedimento per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi delle norme del Codice della Giustizia Sportiva e dei principi del processo civile applicabili. In tale ipotesi, il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti, fermo restando l'incameramento dei diritti amministrativi versati dalla società ricorrente al momento del deposito del ricorso".*

⁴² Il Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 81/2025, Pres. Branca, Rel. Maietta, ha considerato, altresì, *"che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1994 del 11 marzo 2025, ha stabilito che la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse comporta in ogni caso la condanna alle spese in forza del principio di soccombenza virtuale, salvo che il giudice non ritenga di compensarle per comprovate ragioni delle quali, però, va dato conto in motivazione [...]"*, rilevando comunque che *"la remissione al Collegio da parte della resistente in relazione al regolamento delle spese di giudizio costituisce un elemento sintomatico della inesistenza di litigiosità dei contraddittori ed anche di uno spirito para conciliativo tra federazione affiliante e club affiliato tali da poter far rientrare il caso nei "giusti motivi" previsti per la compensazione delle spese"*.

4. Pareri

Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere n. 1/2025 - Pres. Zambrano, Rel. Saporito

Durata del mandato dei rappresentanti di categoria

Massima: *“Nell’ambito dell’ordinamento federale della FIG, i rappresentanti degli atleti professionisti e dei tecnici-allenatori, eletti dalle rispettive Assemblee Nazionali, durano in carica per l’intero quadriennio olimpico di riferimento, potendo quindi partecipare e votare ad ogni successiva Assemblea Nazionale che dovesse svolgersi entro detto periodo; ne consegue che la sopravvenuta decadenza degli organi federali, anche per impedimento definitivo del presidente e conseguente commissariamento, non incide sulla permanenza in carica di tali rappresentanti, i quali restano legittimati a partecipare alle successive assemblee elettive convocate nel quadriennio”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 2/2025 - Pres. e Rel. Zambrano

Durata del mandato del Presidente negli enti pubblici a natura federale

Massima: *“Negli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva, la durata del mandato del Presidente, fissata in quattro anni, non è incisa dall’art. 7 del d.l. n. 208/2024, il quale prevede esclusivamente l’obbligo di avviare le procedure elettorali senza introdurre una diversa durata degli organi; il c.d. quadriennio olimpico, come definito nei Principi fondamentali, riguarda i procedimenti elettorali e non la durata del mandato delle cariche, mentre, in assenza di una previsione normativa sulla decorrenza, deve ritenersi che la nomina si perfezioni solo all’esito del procedimento, con conseguente riferimento a tale momento ai fini dell’esercizio del mandato”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 3/2025 - Pres. Zambrano, Rel. Bagnasco

Irrilevanza della durata del mandato nel computo dei mandati degli organi CONI⁴³

Massima: *“Ai fini del computo dei mandati consecutivi di un Presidente di Comitato regionale CONI, devono essere considerati anche i mandati di durata inferiore al quadriennio olimpico, non assumendo rilievo la durata del mandato, neppure se inferiore alla metà del quadriennio o svolto per completamento dello stesso; la disciplina introdotta dal d.l. n. 71/2024, che collega il computo dei mandati alla loro durata, si applica esclusivamente ai Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, restando immutato il quadro normativo relativo agli organi del CONI”.*

⁴³ Conf., Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 6/2018, ove si afferma che, ai fini del computo del limite dei mandati, devono essere considerati anche i mandati di durata inferiore al quadriennio olimpico, risultando irrilevante la durata del singolo incarico; principio espressamente richiamato e ribadito dal parere n. 3/2025, che ne conferma la perdurante validità anche alla luce della riforma del 2024, ritenuta non applicabile agli organi del CONI.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 4/2025 - Pres. Zambrano, Rel. Falcone

Esclusione del diritto di voto dei Commissari nelle assemblee elettive delle Sezioni TSN della UIS

Massima: *“In assenza di una specifica previsione statutaria, il Commissario di Sezione TSN, nominato per il compimento degli atti necessari al rinnovo degli organi della Sezione, non è legittimato a esercitare il diritto di voto in Assemblea nazionale elettiva per conto della Sezione, atteso che lo Statuto prevede che le Sezioni esprimano il voto per il tramite del relativo Presidente e che il Commissario provvede al mero compimento degli atti necessari, senza assumere diversa funzione o competenza con riferimento al diritto di voto; la partecipazione con diritto di voto dei Commissari risulta, inoltre, inconciliabile con i principi di democraticità e imparzialità”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 5/2025 - Pres. Zambrano, Rel. Falcone

Nomina del Delegato in assenza di affiliate e partecipazione al Consiglio regionale del CONI

Massima: *“Qualora una Federazione Sportiva Nazionale non annoveri associazioni o società sportive affiliate sul territorio, è consentita la nomina di un Delegato delle strutture territoriali regionali facente funzioni di Presidente regionale, quale soluzione idonea a garantire la rappresentanza e la continuità dell’attività sportiva; il suddetto Delegato, una volta nominato, è legittimato a sedere di diritto nel Consiglio regionale del CONI, sulla base della nomina conferita dalla Federazione di riferimento”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 5/2025 - Pres. Zambrano, Rel. Falcone

Esercizio del diritto di voto del Delegato facente funzioni di Presidente nel Consiglio regionale

Massima: *“Il Delegato facente funzioni di Presidente delle strutture regionali delle Federazioni Sportive Nazionali può esercitare il diritto di voto nel Consiglio regionale elettivo, purché nominato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Strutture Territoriali”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 6/2025 - Pres. Zambrano, Rel. Agostinis

Riferibilità del limite dei mandati al singolo ruolo negli organi della giustizia sportiva

Massima: *“Il limite del doppio mandato previsto per gli Organi di giustizia sportiva e per il Procuratore federale deve essere riferito al singolo ruolo e alla specifica funzione esercitata, sicché il suo raggiungimento non preclude la nomina a incarichi diversi, in considerazione della distinta natura, competenza e ambito operativo dei diversi organi della giustizia sportiva”.*

Nel parere in oggetto la Sezione Consultiva è stata chiamata a pronunciarsi sulla portata applicativa del limite del doppio mandato previsto, rispettivamente, per il Procuratore federale e per gli Organi di giustizia sportiva, al fine di chiarire se tale limite debba essere riferito alla specifica carica ricoperta nell’ambito dei ruoli della giustizia sportiva ovvero se abbia una valenza generale, tale da impedire ulteriori nomine anche in ruoli diversi. In particolare, il quesito è stato articolato in tre distinte casistiche: una prima, concernente la possibilità di nominare Giudici sportivi soggetti che nei quadrienni precedenti abbiano ricoperto l’incarico di Giudici federali, e viceversa, pur avendo raggiunto il limite di cui all’art. 52, comma 7, dello Statuto federale; una seconda,

relativa alla nomina quale Giudice sportivo, nazionale o territoriale, di un soggetto che abbia già svolto il medesimo incarico per il numero massimo di mandati consentiti, ma con assegnazione della competenza su un diverso campionato; una terza, infine, riguardante la possibilità di nominare, quale Giudice sportivo o federale, chi abbia già ricoperto per due mandati la carica di Procuratore federale, nonché, in senso inverso, quale Procuratore federale, chi abbia già ricoperto per due mandati la carica di Giudice sportivo o di Giudice federale.

La Sezione ha sviluppato il proprio ragionamento muovendo dall'analisi della disciplina degli Organi di giustizia sportiva, sia sul piano codicistico sia sul piano federale, e valorizzando le caratteristiche precipue delle funzioni da essi svolte. In tale prospettiva, essa ha anzitutto evidenziato che il Codice della Giustizia Sportiva distingue espressamente, all'interno dell'assetto endofederale, i Giudici sportivi, il Tribunale federale, la Corte federale di appello e la Procura federale, chiarendo altresì che il Procuratore federale non è annoverato tra gli Organi di giustizia, ma agisce innanzi ad essi per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ha poi sottolineato come ciascun organo sia caratterizzato dal conferimento di competenze proprie e peculiari: ai Giudici sportivi è demandata, in via generale, la risoluzione di questioni afferenti alla giustizia tecnica e alla regolarità della gara, con ulteriore distinzione tra ambito nazionale e territoriale; ai Giudici federali è invece attribuita una competenza residuale, comprensiva di tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo non devoluti ai Giudici sportivi; il Procuratore federale, a sua volta, svolge una funzione distinta rispetto a quella giudicante. La Sezione ha inoltre rimarcato che differenti sono anche i criteri e i requisiti previsti per la nomina dei diversi organi, a conferma della diversità dei ruoli e del contesto in cui ciascuno è chiamato a operare.

Sulla base di tale ricostruzione normativa e sistematica, il Collegio è pervenuto alla conclusione che il limite del doppio mandato è *“strettamente coniugato al singolo ruolo ed alla funzione delimitata nel mandato stesso”* e che, pertanto, deve essere interpretato con esclusivo riferimento all'oggetto del mandato, cioè alla funzione ricoperta in relazione allo specifico ruolo cui il mandatario è applicato. Diversamente opinando, secondo il parere, si finirebbe per trascurare la specificità di ciascun organo, riconducibile alla natura delle controversie devolute e al diverso ambito di competenza *ratione materiae*, oltre che per penalizzare l'esperienza maturata nello svolgimento dell'attività giudicante presso un diverso organo.

La correttezza di tale interpretazione restrittiva è, secondo la Sezione Consultiva, ulteriormente suffragata da una lettura teleologica della disciplina: la necessità di una rotazione soggettiva dei componenti di organi indipendenti, terzi e imparziali ha senso soltanto se circoscritta allo specifico incarico ricoperto, proprio perché il dato normativo attribuisce a ciascun organo competenze e funzioni proprie e peculiari e prevede diversi requisiti di nomina. In questa prospettiva, il raggiungimento del limite dei due mandati in una determinata funzione non preclude la nomina a un ruolo diverso; né si ravvisa preclusione alcuna alla nomina quale Giudice sportivo o federale di chi abbia già rivestito per due mandati la carica di Procuratore federale, e viceversa.